



CONDIZIONI GENERALI DI APPALTO DI LAVORI DEFINIZIONI

Sezione I. GENERALITÀ

I. – Capitolo 1 DEFINIZIONI

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

Committente: 3SUN S.r.l. , nel documento anche come 3SUN;

Appaltatore: la persona fisica o giuridica che, con il perfezionamento del Contratto di appalto, si impegna alla realizzazione di opere, lavori e interventi affidatigli dal Committente.

Contratto di Appalto: il patto scritto tra il Committente e l'Appaltatore per l'esecuzione di opere, lavori e interventi in appalto, composto da un insieme inscindibile di documenti contrattuali a carattere generale e di documenti contrattuali riguardanti l'oggetto dell'appalto e più precisamente:

- **Lettera d'Ordine (LO):** il documento in cui sono riportati i dati relativi a Committente ed Appaltatore e precisati l'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche clausole che lo disciplinano sul piano economico, amministrativo e normativo ed in cui sono elencati tutti i documenti che compongono il Contratto;
- **Capitolato di Appalto:** il presente documento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto;
- **Capitolato Tecnico:** il documento che contiene le norme tecniche di progettazione, esecuzione, misurazione ed accettazione inerenti il Contratto di appalto;
- **Elenco Compensi o Elenco dei Prezzi:** il documento che contiene, a fronte delle singole prestazioni dell'Appaltatore, eventualmente raggruppate in varie categorie di lavoro, i corrispettivi che il Committente gli riconosce; tali corrispettivi possono essere convenzionalmente espressi in valori relativi ("punti"), contabilizzati in valuta corrente in base ai fattori di conversione (espressi in valuta/punto) riportati nella LO;
- eventuali ulteriori documenti contrattuali riguardanti l'oggetto dell'appalto e la tipologia dei lavori appaltati (quali: descrizione di opere, lavori e interventi, elaborati progettuali grafici e descrittivi; programma cronologico; documenti riguardanti le specificità dell'oggetto dell'appalto ecc.).

In caso di difformità tra taluni documenti contrattuali, la prevalenza è determinata dall'ordine progressivo secondo il quale i documenti stessi sono elencati nella LO. Le eventuali deroghe, contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco di cui sopra, hanno valore solo se enunciate espressamente con preciso riferimento alla norma derogata.

Conferma d'Ordine: accettazione mediante comunicazione sottoscritta dall'Appaltatore con la quale lo stesso dichiara la propria integrale accettazione di tutte le condizioni stabilite nel complesso dei documenti contrattuali; essa deve pervenire al Committente entro un termine da quest'ultimo stabilito nella LO o in sua specifica comunicazione. Il Contratto non è



perfezionato se detta comunicazione manca o è incompleta o equivoca o condizionata e/o se eventuali allegati non sono conformi alle prescrizioni del Committente. In tali casi il Committente assegna con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento un termine entro il quale l'Appaltatore deve provvedere alle necessarie integrazioni e/o modifiche, decorso il quale è fatto salvo il diritto del Committente di revocare l'aggiudicazione ed incamerare eventuali cauzioni provvisorie nonché al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Data della Lettera d'Ordine: la data apposta dal Committente su tale documento, che identifica l'emissione del Contratto e definisce la "Data di decorrenza di validità del Contratto".

Data iniziale di riferimento: la data di scadenza della validità dell'offerta presentata dall'Appaltatore e riportata nella LO.

Importo dell'Appalto: la somma degli importi relativi alle prestazioni che formano oggetto dell'Appalto (compresi i costi relativi alla sicurezza ed eventuali importi non sottoposti a ribasso/aumento di gara); in base alle modalità seguite per la determinazione del corrispettivo l'importo dell'Appalto può essere definito:

- importo da compensare “a misura” se i prezzi sono riferiti alle unità di misura di opere, lavori e interventi portati a compimento ovvero di categorie di lavoro eseguite; gli importi possono variare in più o in meno rispetto a quelli preventivati a seconda delle quantità effettivamente realizzate;
- importo da compensare “a corpo” se il prezzo è fissato globalmente per opere, lavori e interventi in appalto, le cui caratteristiche quantitative e qualitative sono prescritte dai documenti contrattuali.

L'importo dell'appalto può anche essere suddiviso in una parte da compensare “a corpo” ed in una parte da compensare “a misura”; in tal caso per ciascuna opera, lavoro, intervento deve essere espressamente indicata la modalità di compenso.

Appalto “chiuso”: appalto riguardante opere, lavori e interventi di cui sono definiti la tipologia ed ogni dettaglio esecutivo in quantità e qualità; sono indicati l'importo, l'esatta ubicazione, le quantità previste e sono fissati i tempi di esecuzione.

Appalto “aperto”: appalto riguardante opere, lavori e interventi di cui sono indicativamente definiti nella LO: l'importo complessivo, l'ambito territoriale, la durata, le tipologie e le eventuali rispettive incidenze; le opere, i lavori e gli interventi che l'Appaltatore deve eseguire quando il Committente ne ravvisi l'esigenza sono identificati e descritti in documenti emessi dal Committente il cui affidamento all'Appaltatore avviene di volta in volta a mezzo Lettera Consegna Lavori (LCL) emessa dal Committente.

Appalto “misto”: appalto in cui è presente una quota parte riconducibile alla tipologia sopra esposta per l'Appalto “aperto” ed una quota parte riconducibile alla tipologia sopra esposta per l'Appalto “chiuso”.

Partita di Lavoro: quota parte di opere, lavori e interventi in cui può essere frazionato l'appalto; la suddivisione di un appalto in “partite di lavoro” non fa venir meno l'unicità del Contratto.

Ogni partita di lavoro è caratterizzata dall'importo e dal periodo di esecuzione di opere, lavori ed interventi che la costituiscono, che può anche essere contemporaneo – in tutto o in parte – al periodo di esecuzione di altre partite.

In caso di Appalto “chiuso” l'eventuale suddivisione in partite di lavoro è definita nella LO;



in caso di Appalto “aperto” la partita di lavoro coincide con l’insieme di opere, lavori e interventi descritti in una singola LCL.

Lettera di Consegna Lavori (LCL): comunicazione con la quale il Committente consegna all’Appaltatore ciascuna partita di lavoro, indicandone l’importo e la data di inizio e fissandone i tempi di esecuzione.

Lettera di Fine Lavori (LFL): comunicazione nella quale l’Appaltatore dichiara al Committente la data di ultimazione di opere, lavori e interventi.

Stato di Avanzamento Lavori (SAL): documento contabile emesso dal Committente, contenente le quantità e i prezzi contrattuali delle singole lavorazioni eseguite dall’Appaltatore nell’intervallo di tempo in esso riportato; esso può riferirsi a una situazione provvisoria oppure definitiva; in questo secondo caso il SAL è il documento contabile conclusivo del Contratto ovvero di una singola partita.

Verbale di Collaudo: documento emesso dal Collaudatore (Committente e/o Terzi legittimati), a seguito dell’esito positivo di prove effettuate per accertare la rispondenza di opere, lavori e interventi ai disposti contrattuali, la cui data di sottoscrizione da parte del Committente costituisce data effettiva dell’accettazione definitiva da parte del medesimo di opere, lavori e interventi sottoposti a collaudo.

Lettera di Situazione Finale: comunicazione del Committente all’Appaltatore, la cui data di emissione costituisce il momento della chiusura del Contratto d’appalto.

I. – Capitolo 2 **NORME GENERALI I.**

2.0 **Incedibilità del Contratto**

L’Appaltatore non può cedere il Contratto – neanche in caso di trasferimento o locazione di azienda, fusione, incorporazione – senza la preventiva approvazione da parte del Committente con specifica comunicazione sottoscritta.

E’, pertanto, nulla ogni eventuale cessione del Contratto non esplicitamente approvata dal Committente, fatto, comunque, salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni eventualmente subiti.

I. 2.1 **Autorizzazioni e Concessioni**

Salvo diversa prescrizione contenuta nella LO, è a carico del Committente l’acquisizione, con ogni relativo onere, di:

- autorizzazioni e concessioni preordinate ad opere, lavori ed interventi;
- eventuali asservimenti necessari all’esecuzione di opere, lavori ed interventi.

Le autorizzazioni e le concessioni sono trasmesse – in allegato alla LO o alla LCL – all’Appaltatore che è tenuto ad attenersi a tutte le indicazioni e prescrizioni in esse contenute, assumendo responsabilità ed oneri derivanti dalla loro ingiustificata inosservanza.

L’Appaltatore deve acquisire a propria cura e spese ogni autorizzazione, permesso, nulla osta e quant’altro necessario all’effettiva esecuzione di opere, lavori e interventi – ivi comprese le autorizzazioni relative ai cantieri, ai ponteggi, all’esecuzione di scavi e ripristini, all’uso di elicotteri, all’apertura di strade di accesso, all’uso di esplosivi, al transito di carichi eccezionali ecc. – anche in base ad eventuali indicazioni contenute nella LO, ed è tenuto ad attenersi a quanto in esse prescritto.



Qualora per l'esecuzione dell'appalto si debba accedere a proprietà private, l'Appaltatore deve farsi parte diligente per darne preventiva notizia ai proprietari e/o agli aventi titolo.

I. 2.2 Conoscenza delle condizioni ambientali

L'Appaltatore dichiara espressamente di:

- essersi reso pienamente edotto del progetto, della natura dei luoghi, delle condizioni locali e di ogni altro elemento, e di averne tenuto debito conto in relazione a tutte le circostanze ed alee che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi;
- essere a conoscenza dell'ubicazione, degli accessi e delle caratteristiche della zona interessata da opere, lavori e interventi e delle condizioni ambientali tutte, con particolare riguardo anche ai relativi rischi specifici ed alle corrispondenti misure di sicurezza, avendone avuto dal Committente tutte le informazioni in merito;
- essere a perfetta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti opere, lavori e interventi nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni climatiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivanti dall'eventuale svolgimento contemporaneo di altri lavori per conto del Committente nonché ogni eventuale soggezione particolare.

I. 2.3 Osservanza di Leggi, regolamenti e norme

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative ed osservare tutti i regolamenti, le norme, le eventuali prescrizioni del Committente in materia di progettazione ed esecuzione di opere, lavori e interventi, di accettazione delle opere, dei lavori e dei materiali da costruzione, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quant'altro possa comunque interessare l'appalto.

Il Committente, qualora accerti qualsivoglia violazione di un obbligo di cui al presente articolo, in particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro, è legittimato a diffidare l'Appaltatore a sospendere immediatamente opere, lavori e interventi ed ad eliminare le irregolarità senza che da ciò possa derivare al Committente stesso alcun onere aggiuntivo.

I. 2.4 Subappalti

L'utilizzo di subappaltatori, ancorché espressamente autorizzato dal Committente, non apporta nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che resta unico soggetto totalmente e incondizionatamente responsabile ed interlocutore, nei confronti del Committente medesimo e di Terzi, per quanto hanno eseguito i suoi subappaltatori.

In materia di Subappalti valgono le vigenti disposizioni di Legge.



L'Appaltatore deve fare richiesta di subappalto, preventivamente all'utilizzo in cantiere, secondo le modalità indicate dall'unità che gestisce il contratto, proponendo Imprese subappaltatrici che abbiano i requisiti per lo svolgimento delle attività secondo quanto indicato dall'unità che gestisce il contratto.

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dal Committente con specifica comunicazione sottoscritta, a seguito del riscontro favorevole della documentazione richiesta dal Committente ai sensi della Sezione I.2.4 della lettera d'Ordine, ivi inclusa la documentazione "antimafia" relativa al potenziale subcontraente proposto dall'Appaltatore; tale autorizzazione è espressamente subordinata alla condizione che la stipula del subcontratto avvenga in termini compatibili con la durata della validità della predetta documentazione.

Le disposizioni in materia di subappalto trovano applicazione anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2% (due per cento) dei lavori affidati o di importo superiore a **100.000,00** (centomila) Euro e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del Personale sia superiore al **50%** (cinquanta per cento) dell'importo del subcontratto da affidare.

Anche nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, intenda eseguire, tramite Imprese terze, attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, di importi inferiori a quelli fissati nel precedente capoverso, è obbligato a fare richiesta di autorizzazione con congruo anticipo al Committente.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto, intenda avvalersi delle prestazioni di lavoratori autonomi l'Appaltatore stesso è obbligato a darne comunicazione con congruo anticipo al Committente, preventivamente all'utilizzo in cantiere del lavoratore autonomo, trasmettendo al Committente il Certificato di iscrizione alla CCIAA del lavoratore autonomo stesso, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008.

Nessuna lavorazione può essere eseguita in subappalto senza che questo sia stato autorizzato dal Committente o che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione da parte del Committente senza che quest'ultimo abbia dato riscontro all'istanza stessa; per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 (centomila) Euro, i termini sopra citati sono ridotti a 15 (quindici) giorni.

Le attività che l'Appaltatore intende affidare in subappalto come dallo stesso dichiarate in sede di richiesta di offerta ed indicate dal Committente come subappaltabili, sono riportate in Lettera d'Ordine.

In ogni caso per l'esecuzione delle attività in presenza di tensione "in bassa tensione" il Personale del SubAppaltatore deve essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti per il personale dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere direttamente al pagamento dei subappaltatori e a trasmettere al Committente, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'Appaltatore stesso, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e degli oneri della sicurezza corrisposti, restando inteso che tutti i corrispettivi inerenti l'appalto sono erogati dal Committente esclusivamente a favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è inoltre obbligato all'applicazione dei disposti di cui al art. 35 comma 28 del D.L. n. 223/2006; in particolare deve prevedere, nei confronti del/i subappaltatore/i, alla



verifica di cui al comma 28 dell'art. 35 già citato e deve trasmettere al Committente, in allegato alle fatture per le prestazioni eseguite oggetto del Contratto di subappalto, la documentazione relativa al versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti del subappaltatore; tale documentazione deve riguardare anche l'eventuale personale acquisito tramite Contratto di Somministrazione di Lavoro o altre forme previste dalla legislazione vigente acquisendoli dai Soggetti cui compete la responsabilità della regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi.

Ove l'Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture emesse da subappaltatore o le stesse non siano corredate della documentazione citata nel paragrafo precedente, il Committente si riserva di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento degli importi relativi agli Stati di Avanzamento contabili in cui risultano eseguite attività in subappalto, fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere dal Committente indennizzi di sorta o risarcimento danni.

L'Appaltatore deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è responsabile solidalmente con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore dovrà inoltre mantenere indenne e manlevato il Committente da qualsiasi pretesa di risarcimento, di qualsiasi natura e da chiunque avanzata, in ragione del comportamento e della condotta dei dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori, ivi compresi i casi di dolo o colpa grave dei medesimi, nonché da qualsivoglia conseguenza economicamente pregiudizievole dovesse derivargli da qualsivoglia domanda o pretesa avanzata, in qualunque sede e a qualunque titolo, dai dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori della cui collaborazione l'Appaltatore si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto.

I. 2.5 Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore usa ogni diligenza e adotta tutte le misure necessarie affinché durante l'esecuzione di opere, lavori ed interventi siano evitati danni di qualsiasi genere a persone e cose e affinché le opere appaltate, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie, i materiali e le apparecchiature non subiscano né arrechino danno.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, per se e per suo tramite per le Imprese esecutrici dallo stesso indicate in sede di gara, la documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove necessario, assicurativi e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché dichiarazione in merito ai Contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai Contratti.

L'Appaltatore, e per suo tramite ogni Impresa esecutrice, sono tenuti ad adempiere a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia; ed a trasmettere al Committente, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ciascun versamento, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, effettuati dai Datori di Lavoro responsabili, anche relativamente al personale acquisito tramite Contratto di Somministrazione di Lavoro o acquisito con altri strumenti, modalità e condizioni previsti dalla legislazione in vigore.

Il Committente si riserva, comunque, di comunicare gli estremi della lettera d'Ordine agli Enti



interessati per esercitare i controlli di competenza.

L'Appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente al Committente, se siano intervenute, nel corso della esecuzione del Contratto, variazioni nella composizione azionaria di entità superiore al **2%** (dueper cento) rispetto alla situazione inizialmente comunicata.

L'Appaltatore è responsabile di tutti gli eventi che abbiano recato danno a Terzi e/o al Committente per fatto proprio o delle persone delle quali debba rispondere a norma di Legge e deve altresì tenere indenne il Committente da eventuali pretese avanzate da Terzi nei confronti dello stesso.

Le richieste di risarcimento pervenute al Committente da parte di Terzi sono trasmesse all'Appaltatore con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento. Entro **30 (trenta)** giorni calendariali dal ricevimento di tale comunicazione – o entro il diverso termine eventualmente specificato dal Committente – l'Appaltatore deve provvedere alla definizione della pretesa del terzo informandone il Committente con specifica comunicazione sottoscritta.

Decorso inutilmente tale termine, il Committente ha facoltà di provvedere al risarcimento in luogo dell'Appaltatore con diritto di rivalsa nei suoi confronti per le somme erogate.

Per i danni inevitabili, nessuno escluso ed eccettuato, comunque dipendenti e connessi con l'esecuzione dell'appalto, il Committente non riconosce all'Appaltatore alcun compenso in aggiunta a quelli eventualmente previsti nell'Elenco Compensi o nell'Elenco dei Prezzi di Contratto. L'Appaltatore deve comunque provvedere al completo sollecito risarcimento agli aventi diritto.

I. 2.6 Proprietà industriale e commerciale

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto dell'appalto.

I. 2.7 Dovere di riservatezza

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti e i disegni riguardanti l'appalto e ad astenersi, salvo esplicito benestare del Committente, dal pubblicare o comunque diffondere con qualsiasi mezzo informazioni ed immagini acquisite in relazione all'appalto. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati di opere e lavori eseguiti da Terzi per conto del Committente, salvo esplicito benestare del Committente stesso.

Tutti gli elementi che il Committente Vi metterà a disposizione per la realizzazione dei Lavori, nonché documenti, le informazioni, le conoscenze, da Voi comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito dell'ordine stesso, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini dell'ordine, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte del Committente, salvo il caso in cui dobbiate ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate dal Committente stesso ovvero che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione dell'ordine.

Sarà vostra cura garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi, ritenendoVi responsabili anche del comportamento dei soggetti da Voi incaricati per lo svolgimento delle attività di cui al Lettera d'Ordine, restando inteso che potrete utilizzare le informazioni e i dati



acquisiti solo nell'ambito ed ai fini dello svolgimento delle attività di cui trattasi, nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali. (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196)

Oltre ad impegnarVi a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica che garantiscano la protezione dei dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura, Vi obbligate a restituire al Committente, se richiesto dalla stessa e alla data di cessazione dell'efficacia della Lettera d'Ordine, tutti i dati, documenti e informazioni posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività, o comunque a distruggerne tutte le copie e record, salvo contraria autorizzazione scritta da parte del Committente.

I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto contrattuale e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano di dominio pubblico.

I. 2.8 Trattamento dei dati personali dell'Appaltatore

I dati personali dell'Appaltatore acquisiti dal Committente nell'ambito del procedimento di gara e in relazione alla stipulazione del Contratto sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, dal Committente nell'osservanza delle norme di Legge vigenti esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara ed alla stipulazione e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla Legge.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito dell'affidamento del presente Contratto, sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea, per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto nonché per attività di promozione di servizi commerciali, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno conservati per la durata dell'Accordo Quadro e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore al termine di prescrizione ai sensi delle vigenti disposizioni civilistiche.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati; mentre, l'acquisizione dei dati relativi alla finalità di promozione dei servizi commerciali è facoltativa;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati saranno oggetto di comunicazione alla Società 3SUN S.r.l. e non saranno comunicati/diffusi a terzi fuori dei casi consentiti dalla legge;
- l'appaltatore ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che riguardano lo stesso, i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Il Titolare del trattamento dei dati in questione è 3SUN S.p.A: in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Catania, Contrada Blocco Torrazze, snc.

I. 2.9 Assicurazione

Prima di dare inizio a qualsiasi opera, lavoro o intervento, ivi comprese l'installazione degli impianti di cantiere e la costruzione delle opere provvisorie, l'Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità, a stipulare assicurazione di massimali adeguati:

- per responsabilità civile verso Terzi, Committente compreso, per danni a persone, cose e animali;



- contro i danni per rischi normalmente assicurabili;
- contro i danni ai materiali e alle apparecchiature di proprietà del Committente.

La polizza deve avere validità fino alla data di emissione della Lettera di Situazione Finale e deve prevedere la rinuncia della Società Assicuratrice ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Su richiesta del Committente, l'Appaltatore deve fornire dichiarazione di aver contratto polizza assicurativa conforme ai requisiti previsti nel presente articolo.

I. 2.10 Garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore

A garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti nonché della restituzione di somme eccedenti eventualmente corrisposte all'Appaltatore dal Committente e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall'Appaltatore, il Committente ha diritto di prescrivere, senza pregiudizio per ogni azione a tutela dei propri diritti, che l'Appaltatore, prima del perfezionamento del Contratto, stipuli un contratto di garanzia a favore del Committente con Istituto Bancario o primaria Compagnia di Assicurazione con le caratteristiche definite nella LO.

Il Contratto di garanzia deve essere valido indipendentemente dalla sottoscrizione del Committente e fino all'emissione della Lettera di Situazione Finale.

Nessun interesse è dovuto all'Appaltatore sulle somme costituenti la garanzia.

I. 2.11 Provvedimenti di carattere economico nei confronti dell'Appaltatore

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, il Committente invia allo stesso specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento contenente:

- la descrizione dell'inadempimento riscontrato;
- l'eventuale importo che, a norma dei documenti contrattuali, è dovuto dall'Appaltatore a titolo di penale e/o addebito senza pregiudizio per ogni ulteriore azione ed in particolare il diritto all'integrale risarcimento dei danni derivanti da quanto contestato all'Appaltatore;
- la modalità con cui il Committente intende conseguire le somme corrispondenti.

Gli importi dovuti dall'Appaltatore a titolo di penale e/o addebito sono previsti nel presente documento e nella LO, e possono riguardare in particolare, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- a) la ritardata ultimazione di cui alla parte "V. 1.1 – Penali per ritardata ultimazione";
- b) la ritardata o mancata esecuzione di obblighi specifici previsti nella LO o descritti nei documenti contrattuali;
- c) la riparazione di apparecchiature e/o materiali del Committente guastati nel corso di operazioni compiute dall'Appaltatore, come previsto alla parte "IV. 1.1. 4 – Rese di materiali ed apparecchiature di proprietà del Committente"
- d) la reintegrazione di apparecchiature e/o materiali del Committente che risultino mancanti o irreparabili o comunque non restituiti, come previsto alla parte "IV. 1.1. 4



– Rese di materiali ed apparecchiature di proprietà del Committente”

e) il rimborso di spese comunque sostenute dal Committente per porre rimedio ad inadempimenti dell'Appaltatore così come indicate nella comunicazione di cui al precedente comma.

L'importo di ogni penale e/o addebito viene prioritariamente trattenuto dalle somme comunque ed a qualsiasi titolo dovute dal Committente all'Appaltatore alla data della comunicazione di inadempimento, anche relative a qualsiasi altro Contratto in essere tra il Committente ed il medesimo Appaltatore e, per la parte eventualmente eccedente deve essere pagato direttamente dall'Appaltatore secondo le modalità prescrittegli di volta in volta dal Committente.

Qualora l'Appaltatore non provveda al pagamento nei termini comunicatigli, il Committente si riserva il diritto di avvalersi –in tutto o in parte – della garanzia finanziaria di cui alla parte “l. 2.10 – Garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore” e fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore del pagamento della parte eventualmente eccedente.

Ove il Committente si avvalga –in tutto o in parte– della garanzia finanziaria di cui alla parte “l. 2.10 – Garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore”, l'Appaltatore è obbligato alla reintegrazione di essa sempreché il Contratto sia ancora in essere.

I. – Capitolo 3 RAPPORTI E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI I. 3.0

Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti devono aver luogo secondo una delle seguenti forme:

- a)** cartacea con sottoscrizione autografa (LCL; lettera raccomandata, raccomandata con avviso del ricevimento, consegna “brevi manu”; verbale redatto in duplice copia in contraddittorio di cui ogni parte sottoscrive una copia consegnandola contestualmente all'altra parte);
- b)** a mezzo fax;
- c)** con messaggio di posta elettronica alla casella postale dichiarata dalle parti;
- d)** con documento informatico formato e trasmesso, con modalità che in base alle norme vigenti ne assicurino l'autenticità e l'efficacia probatoria, alla casella dichiarata dalle parti.

Se non diversamente specificato nei documenti contrattuali, ciascuna comunicazione è efficace se eseguita in una delle forme qui sopra previste.

Quando nei documenti contrattuali si fa riferimento a dichiarazioni, comunicazioni, atti per i quali è richiesta la sottoscrizione sono ammesse soltanto le forme di cui ai precedenti punti **a)** e **d)**.

Le comunicazioni devono essere indirizzate nel luogo ovvero all'indirizzo di posta elettronica dichiarati nella LO. Le parti si impegnano a segnalare tempestivamente le variazioni. In difetto di tale segnalazione le comunicazioni si intendono efficacemente eseguite se pervenute all'indirizzo di cui all'ultima indicazione.

L'Appaltatore deve attenersi e dare pronta esecuzione ad ogni comunicazione ricevuta dal Committente, senza alcuna ulteriore formalità, anche nei casi in cui intenda formulare le proprie riserve secondo quanto previsto alla parte “VII. – Capitolo 1 – RISERVE”.



I. 3.1 Rappresentanza del Committente

La rappresentanza del Committente è assunta dall'Unità espressamente indicata nella LO che è ad ogni effetto considerata l'unica legittima destinataria di qualsiasi comunicazione dell'Appaltatore.

I. 3.2 Rappresentanza dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve designare un proprio rappresentante, idoneo alla direzione dei cantieri, e un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. L'Appaltatore può designare ulteriori sostituti, indicando espressamente i poteri loro conferiti.

Il rappresentante dell'Appaltatore ed i suoi sostituti, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori, devono essere in possesso dei requisiti di Legge, essere muniti delle necessarie procure e avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali e delle norme tecniche e impiantistiche del Committente.

L'Appaltatore deve provvedere immediatamente e senza oneri per il Committente al rimpiazzo del suo rappresentante o dei suoi sostituti ove il Committente gli comunichi il venir meno del gradimento. Il rappresentante dell'Appaltatore o i suoi sostituti devono essere reperibili in ogni momento durante l'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore ha facoltà di sostituire, anche durante l'esecuzione dell'appalto, il suo rappresentante o uno o più sostituti inviando al Committente preventiva comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

I. 3.3 Costatazioni in contraddittorio

Ogni qualvolta una delle parti richieda di constatare in contraddittorio una situazione o un fatto verificatosi nel corso dell'esecuzione di opere, lavori o interventi, l'altra è tenuta ad aderire alla richiesta; dell'avvenuta constatazione può essere redatto e sottoscritto specifico verbale a richiesta di una delle parti.

In caso di disaccordo sulla valutazione dei fatti, le parti possono decidere, riportandone le modalità nel verbale di constatazione, di rimettersi all'esito di:

- verifiche, prove, collaudi di cui alla parte "IV. 1.1. 2 – Forniture dell'Appaltatore" i cui oneri sono comunque a carico dell'Appaltatore;
- altre verifiche, perizie tecniche, prove di laboratorio ecc.; per ognuno di tali esami il relativo onere è a carico della parte la cui preventiva valutazione sia risultata discorde dall'esito dell'esame.



Sezione II. CORRISPETTIVI

II. – Capitolo 1 PREZZI CONTRATTUALI II. 1.0

Prezzi contrattuali

I prezzi contrattuali si riferiscono al complesso di opere, lavori e interventi interamente finiti e completi in ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinati. I prezzi che, applicati a opere, lavori e interventi comunque necessari per l'esecuzione dell'appalto, formano l'importo d'appalto, sono contenuti nell'Elenco dei Prezzi o nell'Elenco Compensi.

Qualora l'Appaltatore, di sua iniziativa e senza approvazione scritta del Committente:

- esegua opere, lavori ed interventi eccedenti in quantità e qualità quelli commissionati;

ovvero

- impieghi materiali ed apparecchiature di dimensioni e qualità superiori a quelli prescritti;

non ha diritto a compensi maggiori ma esclusivamente al pagamento dei compensi relativi a quanto commissionato.

II. 1.1 Remuneratività dei prezzi contrattuali

I prezzi contrattuali sono, per l'Appaltatore, remunerativi di tutte le risorse che lo stesso deve impiegare per la realizzazione dell'oggetto dell'appalto in relazione alle caratteristiche tecniche e realizzative di opere, lavori e interventi commissionati nonché in relazione ai termini contrattualmente stabiliti. Essi pertanto compensano tutti gli oneri necessari al perfetto compimento di opere, lavori, interventi, prestazioni e forniture, salvo quelli posti esplicitamente a carico del Committente.

L'Appaltatore riconosce, per averne tenuto conto nella formulazione dell'offerta, di essere remunerato anche per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.

II. – Capitolo 2 REVISIONE DEI PREZZI II. 2.0

Modalità di revisione dei prezzi

In deroga all'art. 1664 del Codice Civile, i prezzi contrattuali sono, di norma, fissi ed invariabili.

II. 2.1 Remuneratività della revisione prezzi

Omesso.



Sezione III. CANTIERI E AREE DI LAVORO

III. – Capitolo 1 PERSONALE ADDETTO AI LAVORI III. 1.0

Generalità

L'Appaltatore deve provvedere alla conduzione dei lavori affidatigli con Personale:

- direttamente dipendente;
- acquisito tramite Contratti di somministrazione di lavoro conclusi a termini di Legge;
- acquisito utilizzando altri strumenti, modalità e condizioni previsti dalla legislazione vigente, idoneo, di provate capacità, qualitativamente e numericamente adeguato alle necessità connesse ad oneri ed obblighi derivanti dal Contratto. In particolare egli deve munirsi e servirsi di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata, adeguatamente formata, occorrente per l'esecuzione di opere, lavori e interventi.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve comunicare al Committente l'elenco nominativo del proprio personale che intende impiegare, corredato, per ogni singolo lavoratore, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali, indicando, nel caso di personale non dipendente ma acquisito secondo le modalità consentite dalla legislazione vigente, il Datore di Lavoro responsabile, per ogni singolo lavoratore, dei versamenti previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore deve inoltre comunicare al Committente, preventivamente all'utilizzo, i dati di cui al paragrafo precedente relativi a ulteriore Personale dipendente e/o acquisito che, nel corso di esecuzione del Contratto, intenda impiegare per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli aggiornamenti e/o le integrazioni ogni qualvolta intervengano variazioni sia per l'Appaltatore stesso che per gli eventuali subappaltatori. Il Committente si riserva di effettuare verifiche in qualsiasi momento.

L'Appaltatore è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione – nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per il Committente – di quei dipendenti – per i quali il Committente avanzi specifica e motivata richiesta.

L'appaltatore si obbliga ad eseguire il contratto nel completo rispetto di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme e prescrizioni delle competenti Autorità, vigenti in ciascun momento della sua esecuzione e di quanto altro possa comunque interessare il contratto, assumendo a proprio carico tutti i relativi obblighi.

L'Appaltatore si obbliga a non impiegare nel processo delle attività oggetto del presente Contratto, sia diretto che indiretto, nessuna persona di età inferiore a quella minima stabilita dalla vigente legislazione italiana.

In ogni caso, qualunque tipo di lavoro affidato non deve compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore (il termine "minore" si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni).

L'Appaltatore dovrà, inoltre, tenere a disposizione del Committente registri e/o documenti che dovranno indicare i dati anagrafici di tutti i dipendenti di età inferiore ai 18 anni.

L'Appaltatore si obbliga a non utilizzare forme di lavoro forzato o obbligatorio svolto, cioè, da soggetti sotto la minaccia di una pena qualsiasi e per la cui esecuzione non si siano offerti spontaneamente (soggetti reclusi, ecc.); né farà richiesta al personale di lasciare "depositi" in



denaro o documenti di identità al momento dell'inizio del rapporto di lavoro allo scopo di trattenerlo contro la propria volontà.

L'Appaltatore dovrà assicurare ai lavoratori il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni sindacali di loro scelta nonché di divenire membri di queste organizzazioni nel rispetto degli statuti di quest'ultime.

L'Appaltatore si obbliga a trattare i suoi dipendenti con dignità e rispetto e a non adottare nei loro confronti alcuna forma, anche indiretta, di violenza fisica, morale, sessuale, psicologica o abuso verbale. Non dovrà inoltre discriminarli in base alla loro razza, età, sesso, orientamento sessuale, religione, nazionalità, origini sociali o etniche, invalidità, appartenenza sindacale o affiliazione politica. L'Appaltatore si obbliga a garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre, e adottare le misure adeguate a prevenire incidenti e danni alla salute e all'ambiente che possono verificarsi durante lo svolgimento del servizio o in conseguenza di esso. Si obbliga, inoltre, ad applicare tutte le relative leggi e regolamenti in materia.

L'Appaltatore è obbligato a far rispettare tutto quanto sopra indicato per tutte le Imprese esecutrici dei lavori.

Il Committente inoltre, allo scopo di meglio garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori delle Imprese appaltatrici, fa obbligo all'Appaltatore di trasmettere il proprio "documento di valutazione dei rischi" di cui al D.Lgs 81/08 o stralcio di esso relativo all'organizzazione della struttura della sicurezza e alla valutazione dei rischi effettuate e dei provvedimenti adottati in ragione delle attività oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente notizie e dati inerenti gli infortuni che eventualmente coinvolgessero i propri lavoratori, quelli degli eventuali subappaltatori e delle eventuali ulteriori Imprese coinvolte dall'Appaltatore nell'espletamento dei lavori affidati con il presente Contratto. In particolare deve essere trasmessa copia di ogni denuncia d'infortunio presentata all'INAIL.

Personale dipendente dell'Appaltatore

Prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, l'appaltatore è tenuto a comunicare a 3SUN, almeno una settimana prima dell'inizio dell'opera (o del servizio), i nominativi dei lavoratori utilizzati (in caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari in distacco, dovrà essere consegnata anche la documentazione idonea richiesta dalla legge attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di attività lavorativa in Italia - es permesso di soggiorno, nulla osta, ecc.), con evidenza della tipologia, della durata e della decorrenza del rapporto di lavoro (es. contratto di apprendistato, inserimento, a tempo determinato, a tempo indeterminato, ecc.), inquadramento e qualifica, contrattazione collettiva applicata, percentuale di tempo dedicato all'esecuzione dell'appalto (tempo pieno o a tempo parziale, in tal caso è da specificare anche la percentuale del tempo dedicato alle attività del contratto di appalto).

In caso di utilizzo di forme contrattuali diverse da quelle di lavoro subordinato alle sue dipendenze, l'appaltatore è tenuto ad evidenziare la tipologia contrattuale (es. distacco, somministrazione, collaborazione a progetto, ecc), decorrenza e durata, e qualora l'appaltatore non sia titolare del rapporto di lavoro dovrà altresì indicare il datore di lavoro del dipendente utilizzato, specificando in questi casi se trattasi di subappalto, somministrazione, distacco.

Con riferimento a detti lavoratori, l'Appaltatore si impegna, altresì, a prevedere forme di rotazione del proprio personale nell'esecuzione dell'appalto qualora ciò sia compatibile con la



natura ed il contenuto professionale delle attività richieste.

Inoltre l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera u) del Dlgs 81/2008, dovrà munire il personale di cui al comma precedente di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, con l'obbligo di esporla. Non sarà consentito l'accesso al personale sprovvisto del suddetto tesserino.

Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto come riportato dall'Art. 20 comma 3 del Dlgs. 81/2008

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo della tessera mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

Per ciascuno dei lavoratori impegnati nell'appalto (inclusi eventuali lavoratori parasubordinati ed eventuali lavoratori in distacco da impresa diversa da quella appaltatrice /subappaltatrice, nonché eventuali lavoratori in somministrazione), l'appaltatore comunica:

- a) la posizione assicurativa territoriale (P.A.T.) INAIL;
- b) la matricola aziendale INPS e quella di eventuali altre casse previdenziali;
- c) il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'appalto

e consegna:

- d) copia dell'estratto del libro matricola ovvero del libro unico in base alla normativa vigente, firmato dal rappresentante legale dell'impresa;
- e) copia della preventiva comunicazione obbligatoria telematica ovvero copia della denuncia all'INPS/INAIL e alle Casse edili, se applicabile, dell'instaurazione del rapporto di lavoro;
- f) documento unico aggiornato di regolarità contributiva (c.d. DURC), rilasciato dall'Inps, dall'Inail e da eventuali altre casse previdenziali per quanto di rispettiva competenza;

Resta inteso che la Lettera d'Ordine si intenderà perfezionata, e quindi efficace, solo dopo la trasmissione della documentazione suddetta e verifica della stessa da parte di 3SUN.

L'appaltatore è, inoltre, tenuto a comunicare tempestivamente con adeguato preavviso al committente tutte le variazioni (cessazioni e assunzioni e nuove assegnazioni all'attività oggetto dell'appalto) dei lavoratori indicati al presente punto (per ciascuna nuova immissione deve essere consegnata la relativa documentazione sopra indicata, lettere a,b,c,d,e). L'ingresso alla sede sarà consentito solo al personale previamente comunicato per il quale sia stata esibita la documentazione attestante quanto sopra richiesto .

In caso di eventuale subappalto, l'appaltatore dovrà fornire la medesima documentazione di cui al presente punto riferita al subappaltatore

Nel corso di vigenza del contratto, prima del pagamento di ciascuna rata del corrispettivo e della liquidazione finale a saldo l'Appaltatore è tenuto a consegnare la seguente documentazione, attestante il regolare adempimento da parte sua (e, in caso di utilizzo di lavoratori in distacco da parte del rispettivo datore di lavoro), degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi, per i lavoratori impegnati nell'appalto riferita al periodo antecedente il pagamento del corrispettivo/rata di corrispettivo del contratto di appalto .

In caso di pagamenti con frequenza inferiore al quadrimestre, tale documentazione dovrà



essere prodotta almeno tre volte all'anno preventivamente al pagamento dei corrispettivi e comunque prima del saldo finale.

la documentazione da consegnare è la seguente:

- a) dichiarazione unica aggiornata di regolarità contributiva (c.d. DURC) rilasciata nel mese antecedente a quello del pagamento;
- b) copie del modello F24 regolarmente quietanzato (ovvero con ricevuta di avvenuta trasmissione telematica del modello F24 on-line) relative alle mensilità antecedenti a quella in cui è fissato il termine per il pagamento del corrispettivo/rata del contratto di appalto;
- c) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (ex art. 2 e 47 del DPR 28 gennaio 2000, n. 445) di cui allo schema allegato al presente contratto sottoscritta dal rappresentante legale dell'appaltatore.

In alternativa alla documentazione di cui alle lettere b) e c)

- d) l'asseverazione del professionista di cui allo schema allegato.

In caso di eventuale subappalto, l'appaltatore dovrà fornire la medesima documentazione di cui al presente punto riferita al subappaltatore.

Resta inteso che l'acquisizione della sopra menzionata documentazione da parte di 3SUN non può in alcun modo costituire limitazione della responsabilità dell'appaltatore/subappaltatore in caso di inadempimento degli obblighi cedenti a proprio carico .

Nel caso in cui l'appaltatore non risulti in regola con il regolare adempimento dei trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dallo stesso impiegati nell'esecuzione del contratto di appalto, ovvero risulti, ad insindacabile giudizio del Committente, che le tipologie contrattuali utilizzate per i lavoratori impegnati nell'appalto non siano coerenti con le prestazioni concretamente espletate, 3SUN ha facoltà di risolvere il contratto di appalto stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ..

L'appaltatore inoltre , nei confronti dei lavoratori dipendenti, le cui prestazioni concernono le attività oggetto del contratto di appalto, si impegna inoltre a :

1. applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL sottoscritto dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali e/o aziendali riferiti al settore di attività di competenza, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori
2. rispettare le norme in materia retributiva – compresa la disciplina del TFR (tenuto conto della riforma della previdenza complementare di cui al d.lgs. n 252/2005, come modificata dalla legge n. 296/2006) – e garantire la regolare effettuazione e l'esatto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente previste dall'ordinamento vigente nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, contributivi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore;
3. rispettare la legislazione vigente in materia di salute, sicurezza e igiene del lavoro, assicurando il rispetto della normativa sull'orario di lavoro (in particolare, durata, riposo giornaliero e settimanale) e servirsi nell'esecuzione dell'opera (o del servizio) di lavoratori



qualificati e idonei rispetto al lavoro da svolgere;

4. assicurare il rispetto dell'obbligo da parte dei lavoratori di esibire il tesserino di riconoscimento ai sensi delle leggi vigenti. L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 1381 del Codice civile, a far rispettare tale obbligo anche agli eventuali lavoratori autonomi e dipendenti dei subappaltatori, nonché a verificare che sia i propri dipendenti, sia i lavoratori autonomi ed i dipendenti dei subappaltatori esponano detto tesserino

5. utilizzare per i lavoratori impegnati nell'appalto, tipologie contrattuali coerenti con le prestazioni lavorative richieste e concretamente espletate, in conformità delle rispettive discipline vigenti in materia

L'appaltatore si farà carico, con apposita polizza assicurativa, per tutti i danni per i quali i propri dipendenti non risultino indennizzati ad opera dell'I.N.A.I.L. (art. 26, comma 4 D.Lgs. 81/2008); a sua cura analogo onere dovrà essere inserito nei contratti con eventuali subappaltatori.

In caso di eventuale subappalto l'appaltatore si impegna a trasfondere nei contratti con i subappaltatori gli obblighi di cui ai precedenti punti (1-3), prevedendo, altresì il diritto di cui al punto 2.3, esercitabile anche dal committente, in caso di propria inerzia. L'appaltatore si impegna specificatamente, ai sensi dell'art. 1381 c.c. per l'esatto adempimento di detti obblighi da parte dei terzi subappaltatori. L'appaltatore si obbliga a consegnare, a richiesta del committente e fermo restando quanto già previsto al punto 2.2, tutta la documentazione idonea ad attestare la regolarità del trattamento dei lavoratori dell'impresa subappaltatrice nonché a comunicare al Committente tutte le eventuali contestazioni che dovessero essere sollevate dai lavoratori del subappaltatore. Con riferimento ai cantieri, l'appaltatore dovrà altresì prevedere, nel contratto con il subappaltatore, la facoltà di esercizio da parte del committente di verifiche dirette sulla documentazione da tenere in via permanente in cantiere ai sensi del punto 2.4 bis

L'appaltatore dovrà inoltre mantenere indenne e manlevato il committente da qualsiasi richiesta patrimoniale avanzata nei suoi confronti dai suoi dipendenti e da quelli dell'impresa subappaltatrice conseguente al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, assicurativi, previdenziali e/o relativi alla corretta effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

L'Appaltatore, in tutti i casi previsti, deve produrre il DURC per i dipendenti propri e per quelli di eventuali ditte subappaltatrici e/o ausiliarie e per eventuali lavoratori in somministrazione od in distacco (facendo da tramite con i relativi datori di lavoro).

Stante il contenuto e la natura del documento in questione, non è ammesso comprovare la regolarità tramite dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

L'onere e la responsabilità della richiesta del DURC spettano all'Appaltatore ed alle altre eventuali imprese titolari dei rapporti di lavoro.

Non rientrano nel novero dei destinatari dell'obbligo del DURC i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti.

I pagamenti sono vincolati al ricevimento dei suddetti DURC; nel caso in cui l'Appaltatore non



adempia alla trasmissione anche di uno solo dei suddetti DURC o nel caso in cui uno di questi attesti una situazione di irregolarità, 3SUN si riserva di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti successivi, fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore possa pretendere da 3SUN indennizzi o risarcimento di danni né la maturazione di interessi o altro.

Lavoratori in distacco o somministrazione

L'Appaltatore, ove previsto e qualora intenda avvalersi degli istituti del Distacco e della Somministrazione di lavoro, previsti dal D.Lgs. 276/03 cd "riforma Biagi", dovrà inviare a 3SUN apposita comunicazione contenente:

- > l'indicazione della/e ditta/e designata/e come distaccante o dell'Agenzia per il lavoro somministratrice;
 - > l'elenco dei lavoratori interessati, completo di generalità;
- a tale comunicazione dovranno essere allegati, per ogni ditta Somministratrice / Distaccante:
- > copia autenticata, ai sensi del D.P.R. 445/00, del contratto di (a seconda dei casi):
 - distacco (anche sotto forma di scambio di lettere), contenente almeno tutti gli elementi necessari per l'esatta individuazione dell'impresa distaccante e dei lavoratori interessati con l'indicazione delle attività alle quali saranno adibiti, la durata del distacco e l'interesse del distaccante;
 - somministrazione; quest'ultimo deve essere comprensivo degli elementi previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 276/03;
 - > Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC);
 - > eventuale consenso dei lavoratori distaccati in caso di mutamento mansioni o, in alternativa, dichiarazione degli stessi che il distacco non comporta per loro tale mutamento;
 - > certificato/i di iscrizione alla C.C.I.A.A..

I lavoratori in questione devono svolgere la loro attività sotto la direzione ed il controllo dell'Appaltatore, il quale deve adempiere, nei loro confronti, ai medesimi obblighi di protezione ed informazione previsti nei confronti dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze così come è attribuita allo stesso la responsabilità relativa agli obblighi di sicurezza specifici, da adottare in relazione all'esecuzione delle attività in oggetto, individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Resta inteso che anche in caso di utilizzo dei suddetti istituti, l'Appaltatore rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di 3SUN e dei terzi in genere, delle attività appaltate.

Lavoro minorile

L'Appaltatore si obbliga a non impiegare nel processo della propria attività, sia diretto che indiretto, nessuna persona di età inferiore a quella minima stabilita dalla legislazione vigente nel Paese in cui le attività devono eseguirsi.

In ogni caso, qualunque tipo di lavoro affidato non deve compromettere la salute, la sicurezza o la moralità del minore (il termine "minore" si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni).



L'Appaltatore dovrà, inoltre, tenere a disposizione di 3SUN registri e/o documenti che dovranno indicare i dati anagrafici di tutti i dipendenti di età inferiore ai 18 anni.

Lavoro forzato

E' fatto obbligo all'Appaltatore di non utilizzare forme di lavoro forzato o obbligatorio svolto, cioè, da soggetti sotto la minaccia di una pena qualsiasi e per la cui esecuzione non si siano offerti spontaneamente (soggetti reclusi, ecc.), né di fare richiesta al personale di lasciare "depositi" in denaro o documenti di identità al momento dell'inizio del rapporto di lavoro allo scopo di trattenerlo contro la propria volontà.

Libertà sindacale

L'Appaltatore dovrà assicurare ai lavoratori il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni sindacali di loro scelta nonché di divenire membri di queste organizzazioni nel rispetto degli statuti di quest'ultime.

Divieto di discriminazione, abusi e molestie

L'Appaltatore si obbliga a trattare i propri dipendenti con dignità e rispetto e a non adottare nei loro confronti alcuna forma, anche indiretta, di violenza fisica, morale, sessuale, psicologica o abuso verbale. Non dovrà inoltre discriminarli in base alla loro razza, età, sesso, orientamento sessuale, religione, nazionalità, origini sociali o etniche, invalidità, appartenenza sindacale o affiliazione politica.

Sicurezza e tutela ambientale

L'Appaltatore si impegna a garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre e ad adottare le misure adeguate a prevenire incidenti e danni alla salute e all'ambiente che possono verificarsi durante lo svolgimento del lavoro o in conseguenza di esso. Lo stesso si obbliga, inoltre, ad applicare tutte le relative leggi e regolamenti in materia.

III. 1.1 Disciplina nei cantieri e nelle aree di lavoro

L'Appaltatore deve mantenere la disciplina ed il buon ordine nei cantieri e nelle aree di lavoro ed è obbligato a far osservare dal personale proprio e di eventuali subappaltatori tutte le norme di Legge e le disposizioni del Committente, adottando ogni provvedimento.

L'accesso ai cantieri ed alle aree di lavoro deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette ai lavori; su motivata richiesta dell'Appaltatore, eventuali eccezioni devono essere preventivamente approvate dal Committente con espressa dichiarazione sottoscritta e l'Appaltatore deve attenersi alle disposizioni impartitegli al riguardo.

In tutti i casi l'Appaltatore è comunque responsabile verso il Committente e verso i Terzi dell'operato del personale addetto ai lavori.

III. 1.2 Tutela e trattamento economico del personale

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale addetto ai lavori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del Codice Civile, vigenti nelle località in cui realizza opere e lavori in appalto, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle norme in vigore.

Ove contemplato da specifiche previsioni normative l'Appaltatore deve provare al Committente di avere adempiuto agli obblighi di cui al capoverso precedente, fermo restando che la mancata richiesta da parte del Committente non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.



III. 1.3 Personale dei Subappaltatori

L'Appaltatore deve provvedere, ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti, affinché eventuali Subappaltatori si attengano a quanto previsto nel presente capitolo nei confronti del personale da essi dipendente.

III. – Capitolo 2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI

III. 2.0 Accessi ai cantieri ed alle aree di lavoro

Tutte le incombenze e gli oneri per la realizzazione degli accessi ai cantieri e alle aree di lavoro sono a carico dell'Appaltatore. Tali accessi, ancorché costruiti e/o sistemati a spese dell'Appaltatore, possono essere gratuitamente utilizzati anche dal Committente o da Terzi autorizzati a qualsiasi titolo dal Committente stesso.

L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, a quanto necessario per assicurare e mantenere la transitabilità e la sicurezza delle strade e delle aree sia pubbliche che di proprietà privata utilizzate per l'esecuzione di opere, lavori e interventi, ottemperando a tutte le norme e prescrizioni delle Autorità competenti o dei proprietari –con particolare riguardo alle limitazioni di carico, alla conservazione ed all'efficienza delle stesse– sostenendo i relativi oneri.

L'eventuale transito in aree di proprietà del Committente è consentito all'Appaltatore a rischio e pericolo di quest'ultimo.

III. 2.1 Cartelli di cantiere

L'Appaltatore deve predisporre ed installare ad ogni accesso al cantiere un cartello ben visibile e di idonee dimensioni indicante quanto prescritto dalle norme vigenti, uniformato, ove previsto, alle disposizioni delle Autorità competenti.

L'Appaltatore deve inoltre installare, ben in vista e per tutta la durata dei lavori, la segnaletica di sicurezza e di pericolo prescritta dalle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di circolazione stradale.

III. 2.2 Impianti di cantiere e opere provvisori

L'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla progettazione, installazione, costruzione, adeguamento e manutenzione in perfetta efficienza di idonei impianti di cantiere e opere provvisori necessari allo svolgimento di opere, lavori e interventi.

L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dell'esecuzione di opere, lavori e interventi deve modificare o sostituire –qualitativamente e/o quantitativamente– gli impianti di cantiere e le opere provvisori rispetto alle proprie previsioni iniziali.

III. 2.3 Soggezioni particolari

L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta per effetto di soggezioni che possano essergli comunque causate –anche all'interno dei cantieri e delle aree di lavoro– dall'uso e dall'esercizio normale di beni, installazioni e servizi, del Committente o di Terzi, nonché da servitù a favore del Committente o di Terzi e ciò in particolare per quanto riguarda la presenza e la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti, ovvero la presenza di impianti, reti e apparecchiature in costruzione e/o esercizio di:

- produzione, trasformazione e trasmissione di energia elettrica, ivi compresi cavi elettrici e macchinario sotto tensione di ogni genere;



- trasporto e distribuzione in pressione di gas (metano, GPL o d'altro tipo), anche liquefatto;
- trasporto e distribuzione di acqua in pressione e/o a pelo libero;
- telecomunicazione e trasmissione dati via cavo e/o fibra ottica;
- di qualsiasi altro tipo;

anche nei casi in cui la presenza di essi dovesse essere accertata in corso d'opera.

III. 2.4 Custodia

A partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di accettazione definitiva di cui alla parte "V. 1.4 – Accettazione definitiva da parte del Committente", è integralmente affidata all'Appaltatore la custodia dei cantieri, dei mezzi e delle opere in corso di realizzazione, anche durante gli eventuali periodi di sospensione dei lavori.

Inoltre l'Appaltatore è responsabile della conservazione, della custodia e dell'impiego dei materiali che deve utilizzare, ed in particolare di quelli di fornitura del Committente a partire dalla data in cui li ha ricevuti, sollevando il Committente da ogni responsabilità anche per eventuali danni a Terzi. Tali obblighi per l'Appaltatore cessano alla data di accettazione definitiva di cui alla parte "V. 1.4 – Accettazione definitiva da parte del Committente" ovvero, limitatamente a quei materiali messi in opera per i quali il Committente stesso si sia avvalso della facoltà d'uso di cui alla parte "IV. – Capitolo 4 – MESSA IN SERVIZIO", alla data di messa in servizio. Per i materiali forniti dal Committente e non utilizzati oppure smontati nel corso dell'Appalto e destinati ad essere restituiti al Committente, tali obblighi cessano al momento della restituzione presso i siti prescritti dal Committente stesso.

L'Appaltatore, qualora reputi opportuno effettuare la custodia dei cantieri, dei depositi e delle aree di lavoro mediante servizio di guardiania, è tenuto ad affidare tale servizio a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

III. 2.5 Aree e locali messi a disposizione dell'Appaltatore dal Committente

Salvo quanto previsto nella LO e nel Capitolato Tecnico, il Committente mette a disposizione dell'Appaltatore le sole aree sulle quali devono essere eseguiti i lavori e le opere formanti l'oggetto dell'appalto; l'Appaltatore deve procurarsi la disponibilità di eventuali altre aree che gli fossero necessarie.

Nel caso in cui il Committente metta a disposizione dell'Appaltatore propri locali per il ricovero del personale o per il deposito di cose dell'Appaltatore, il Committente è esente da ogni responsabilità per eventuali danni occorsi al personale ivi ricoverato ed alle cose ivi depositate.

III. 2.6 Pulizia

L'Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese a mantenere adeguatamente puliti ed ordinati i cantieri, le aree in cui ha eseguito opere, lavori ed interventi nonché quanto realizzato nel corso dell'appalto. In caso di presenza di più Imprese, l'Appaltatore deve provvedere alle operazioni di pulizia di propria competenza.

Al termine dei lavori, tutte le aree utilizzate –compresi gli accessi– devono essere lasciate sgombre e ben sistemate dall'Appaltatore.



III. – Capitolo 3 INCOLUMITÀ DELLE PERSONE ED INFORTUNI

L'Appaltatore deve assicurare che, durante l'esecuzione dell'appalto, il proprio personale (in qualsiasi attività impiegato) rispetti tutte le Leggi, Norme e Regolamenti vigenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro, sia per quanto attiene le condizioni di vicinanza ad impianti ad alta tensione in esercizio sia per quanto attiene qualsiasi altra situazione di operatività.

In tema di sicurezza dei cantieri e delle aree di lavoro è applicata la legislazione vigente in materia ed in particolare: D.P.R 3/7/2003, n. 222 e D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 , sono applicati inoltre i documenti emessi dal Committente e richiamati al paragrafo "Documenti contrattuali di riferimento" della Lettera d'Ordine.

I Piani di Sicurezza formano parte integrante della Lettera d'Ordine.

L'Appaltatore è tenuto a redigere il "Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori" tenendo conto delle informazioni ricevute dal Committente in ordine ai rischi specifici comunicategli con le modalità sopra richiamate; tale Piano dovrà rimanere, sul posto di lavoro, a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri e, in copia, dovrà essere trasmesso al Committente prima dell'inizio delle attività.

Adempimenti:

1) Consegna del documento di valutazione dei rischi (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008)

Il Committente, allo scopo di meglio garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori delle Imprese appaltatrici, fa obbligo all'Appaltatore, per ogni Impresa designata dallo stesso alla esecuzione dei lavori, di trasmettere, all'Unità incaricata della gestione del Contratto, il proprio "documento di valutazione dei rischi" di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 o stralcio di esso relativo all'organizzazione della struttura della sicurezza e alla valutazione dei rischi effettuate e dei provvedimenti adottati in ragione delle attività oggetto dell'appalto.

2) Informativa sugli infortuni e sulla formazione del Personale dell'Appaltatore

Il Committente fa obbligo all'Appaltatore di fornire, all'Unità incaricata della gestione del Contratto, o aggiornare se già forniti, i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi al Personale dipendente a decorrere dal 1 Gennaio 2005 nel corso di lavori per conto di 3SUN, nonché le azioni formative svolte nei confronti del Personale stesso; nel caso di Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese i dati dovranno essere trasmessi, per ogni Impresa esecutrice dei lavori oggetto del Contratto, dal Consorzio o dalla Impresa Mandataria.

L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente notizie e dati inerenti gli infortuni che eventualmente coinvolgessero i propri lavoratori, quelli degli eventuali subappaltatori e delle eventuali ulteriori Imprese coinvolte dall'Appaltatore nell'espletamento dei lavori affidati con la Lettera d'Ordine. In particolare deve essere trasmessa copia di ogni denuncia d'infortunio presentata all'INAIL ed alle Autorità competenti, intendendosi acquisito a cura dell'Appaltatore il consenso al trattamento e alla comunicazione al Committente dei relativi dati personali.

L'Appaltatore deve dare immediata comunicazione telefonica al Committente di qualsiasi evento che coinvolga l'incolumità delle persone in relazione all'esecuzione di opere, lavori e interventi e – entro **2 (due)** giorni lavorativi successivi all'evento – deve informare dettagliatamente il Committente con specifica comunicazione sottoscritta.



3) Cantieri assoggettati all'applicazione del D.Lgs 81/2008

Il presente Ordine non prevede, di norma, l'esecuzione di lavori in cantieri per i quali sia stato predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento ma il Committente si riserva, in corso di esecuzione del Contratto, di affidare lavori in cantieri per i quali sussista tale obbligo; di seguito sono indicati i principali adempimenti che l'Appaltatore è tenuto ad adempiere nell'uno e/o nell'altro caso:

3.1) Cantieri che non comportano la redazione di PSC

Il Committente, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di informare, cooperare e coordinare di cui a D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, non costituendo ingerenza nell'organizzazione del lavoro dell'Impresa, applica, e l'Appaltatore è obbligato agli adempimenti nello stesso previsti, specifiche Istruzioni Operative differenziate in funzione della tipologia di impianto su cui devono essere eseguiti i lavori.

I lavori da realizzare in cantieri che non prevedano la stesura di PSC, possono comportare l'apertura di cantieri assoggettati alla disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con particolare riferimento ai disposti in merito alla "comunicazione dei rischi alle imprese esecutrici", "idoneità del personale dell'appaltatore preposto alla sicurezza in cantiere" e "consegna, alle imprese appaltatrici prima dell'esecuzione dei lavori, dei documenti predisposti ai fini della sicurezza. .

E' fatto obbligo all'Appaltatore e, per suo tramite, agli eventuali subappaltatori nonché alle ulteriori Imprese che possono essere coinvolte dall'Appaltatore stesso nell'esecuzione dei lavori nei singoli cantieri, di attenersi scrupolosamente e di dare attuazione a quanto sopra regolamentato e disposto.

Per l'esecuzione di lavori in cantieri per i quali non sia stato redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Committente riconosce all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 222/2003, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori elencate nell'"Addendum Sicurezza" richiamato al precedente punto 1.5.9 dei documenti contrattuali; qualora i lavori comportino, ai fini di garantire la sicurezza dei cantieri, l'esecuzione di particolari apprestamenti od opere provvisorie non compresi nell'"Addendum Sicurezza" il Committente procederà a commissionarne l'esecuzione determinandone il corrispettivo in base ai disposti del successivo art. IV. 6.2 "Prestazioni a consuntivo" con imputazione dei costi alla sicurezza.

Piani Operativi di Sicurezza (POS) per cantieri che non comportano la redazione di PSC:

L'Appaltatore, ai fini della stesura dei Piani di Sicurezza, per ogni singolo cantiere che non abbia comportato la redazione di PSC, si impegna a tenere conto delle informazioni, indicate dal Committente nel Documento Unico di Valutazione dei rischi con cui sono comunicati all'Appaltatore/Impresa esecutrice delegata i rischi da interferenze esistenti nell'ambiente in cui devono svolgersi i lavori, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore è tenuto a fornire tali informazioni alle eventuali ulteriori Imprese e lavoratori autonomi dallo stesso a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione dei lavori.



L'Appaltatore si impegna, nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, a coordinare le proprie attività in materia di sicurezza con quelle delle altre Imprese, eventualmente ed a qualunque titolo coinvolte nella realizzazione dei lavori, cooperando con le stesse per ciò che concerne l'attuazione delle rispettive misure di prevenzione e partecipando, su richiesta del Committente, alle eventuali riunioni indette ai fini della promozione del coordinamento necessario.

Gli adempimenti inerenti la prevenzione dei rischi specifici legati alle singole lavorazioni, in base alle informazioni ricevute, devono essere indicati, a cura dell'Appaltatore e delle Imprese terze, nei rispettivi Piani di Sicurezza di competenza relativi ad ogni cantiere.

Nessun lavoro può essere eseguito senza che l'Appaltatore e le altre Imprese esecutrici abbiano preventivamente redatto i Piani di Sicurezza di competenza.

I Piani di Sicurezza redatti dall'Appaltatore e dalle Imprese esecutrici devono essere trasmessi in copia al Committente prima dell'inizio delle attività e devono essere presenti in cantiere per la loro applicazione, nonché per essere esibiti, su richiesta, al Personale del Committente preposto alla gestione del Contratto ed ai controlli in corso d'opera, nonché alle Autorità preposte alla vigilanza sulla sicurezza dei cantieri; ogni formale contestazione che venisse elevata all'Appaltatore/Imprese esecutrici delegate per inadempimenti sarà considerata alla stregua di una "non conformità" rilevata direttamente dal Personale del Committente in corso d'opera.

3.2 Cantieri che comportano la redazione di PSC

I cantieri che, nel corso di esecuzione del Contratto, possano comportare la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in quanto sottoposti all'applicazione del D.Lgs. del 9/04/2008 Titolo IV Capo I n. 81, saranno singolarmente affidati all'Appaltatore a mezzo Lettera Consegna Lavori rispettando gli adempimenti previsti, successivamente riepilogati.

Gli importi dei costi della sicurezza intrinseci e specifici indicati nell'eventuale PSC sono corrisposti all'Appaltatore secondo quanto previsto all'art. II. 1.0 "Prezzi contrattuali".

Nei casi sopra citati, è fatto obbligo all'Appaltatore e, per suo tramite alle ulteriori Imprese che possono essere coinvolte dall'Appaltatore stesso nell'esecuzione dei lavori nei singoli cantieri, di:

- a) attenersi scrupolosamente e di dare attuazione a quanto regolamentato e disposto nel Decreto Legislativo 9/04/2008 n. 81 ed in particolare per quanto riguarda la "comunicazione dei rischi alle imprese esecutrici", "idoneità del personale preposto alla sicurezza in cantiere dell'appaltatore" e verifica e consegna dei documenti predisposti ai fini della sicurezza alle imprese esecutrici dei lavori prima dell'esecuzione degli stessi;
- b) trasmettere al Committente le proprie proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento ricevuto ove ritenga di poter meglio garantire, in base alla propria organizzazione ed esperienza, una maggiore sicurezza nel cantiere interessato; in mancanza della proposta di integrazione deve rilasciare al Committente una dichiarazione di integrale accettazione di quanto riportato nel PSC;
- c) trasmettere il PSC predisposto dal Committente alle altre Imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi che possono essere coinvolti dall'Appaltatore stesso nell'esecuzione dei



lavori; dell'adempimento di tale obbligo l'Appaltatore deve rilasciare al Committente specifica dichiarazione scritta;

- d) applicare correttamente le disposizioni di propria pertinenza contenute nei PSC nonché di operare in conformità a quanto indicato nei relativi POS;
- e) proporre al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori le misure che, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, siano atte a migliorare la sicurezza in cantiere e di adeguare, se necessario, i propri POS;
- f) sospendere le singole lavorazioni, in caso di specifico ordine impartito dal Coordinatore per la Esecuzione dei Lavori a seguito di pericolo grave e imminente da questo direttamente riscontrato, fino all'adozione degli adeguamenti necessari e all'ottenimento del benessere scritto, da parte del predetto Coordinatore, rilasciato a fronte di specifica richiesta di verifica di avvenuto adempimento;
- g) indicare, nel cartello di cantiere, il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori che gli vengono comunicati dal Committente;
- h) affiggere in maniera ben visibile presso ogni cantiere copia della notifica che il Committente ha presentato agli Organi di vigilanza per quello specifico cantiere e di custodirla per la messa a disposizione di questi ultimi;
- i) partecipare a tutte le azioni di coordinamento che siano promosse dal Coordinatore per la Esecuzione dei Lavori;
- j) attuare quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; dell'avvenuta attuazione di quanto previsto deve rilasciare specifica dichiarazione al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.

Piani Operativi di Sicurezza (POS) per cantieri che comportano la redazione di PSC:

k) L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, per la verifica dell'idoneità da parte del Coordinatore per l'Esecuzione cui compete il rilascio del benessere all'inizio dei lavori, i Piani Operativi di Sicurezza (POS) propri e quelli delle altre Imprese dallo stesso coinvolte nell'esecuzione dei lavori, redatti in relazione ai rischi specifici legati alle singole lavorazioni e alle indicazioni contenute nei PSC relativi ai rispettivi cantieri.

Valutazione del "rischio rumore" e "rischio vibrazioni"

I POS devono essere corredati, se del caso, del "Rapporto di valutazione del rischio rumore" e "rischio vibrazioni" redatto secondo le disposizioni contenute nel titolo VIII rispettivamente all'art. 189 (e successivi) e all'art. 199 (e successivi) del D.Lgs. del 9/04/2008 n. 81.

Nessun lavoro può essere eseguito senza la preventiva trasmissione al Committente da parte dell'Appaltatore del proprio POS, e di quelli predisposti dalle ulteriori Imprese dallo stesso coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dei lavori e senza l'approvazione degli stessi da parte del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori.

Condizioni di esecuzione di lavori con Personale presso le Sedi del Committente

Qualora il Contratto di Appalto preveda la presenza (anche occasionale) di Lavoratori alle



dipendenze dell'Appaltatore, o dallo stesso acquisiti secondo le modalità ammesse dalla legislazione vigente, presso Sedi del Committente, l'Appaltatore stesso deve effettuare sopralluoghi presso le Sedi nelle quali debbano operare detti Lavoratori.

Il Committente è tenuto, su richiesta dell'Appaltatore, ad esibire la documentazione concernente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione riferita a dette Sedi e di collaborare con il Servizio Prevenzione e Protezione dell'Appaltatore al fine di esperire quanto previsto dalla Normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro.

L'Appaltatore deve individuare un "Preposto" per la sicurezza, ne deve comunicare il nominativo al Committente e deve comunicare tempestivamente a quest'ultimo ogni variazione del nominativo stesso.

Il Committente deve individuare un Referente Aziendale per la sicurezza come mera "interfaccia" del Preposto dell'Appaltatore e ne deve comunicare il nominativo a quest'ultimo.



Sezione IV. OPERE, LAVORI E INTERVENTI

IV. – Capitolo 1 ESECUZIONE DELL'APPALTO

Le LCL devono essere emesse in tempo utile per consentire all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori ivi previsti entro il termine di validità del Contratto.

In casi eccezionali, qualora ciò non sia possibile, il termine di validità del Contratto si intende prorogato sino alla data ultima di esecuzione degli interventi commissionati; le LCL devono, comunque, essere emesse entro l'originario termine di validità del contratto.

IV. 1.0 Inizio dei lavori

Le prestazioni sono di volta in volta commissionate o consegnate dal Committente all'Appaltatore a mezzo mail e/o fax in cui sarà riportata tra l'altro la pianificazione circa date inizio e ultimazione delle attività da eseguire.

L'Appaltatore dovrà rispettare le scadenze temporali stabilite.

Eventuali ulteriori istruzioni, documenti, disegni ecc. ritenuti dall'Appaltatore necessari devono essere richiesti al Committente in tempo utile e pertanto non può essere a quest'ultimo opposto il difetto di tempestività d'informazione se l'Appaltatore non rispetta tale obbligo.

L'Appaltatore deve attenersi e dare pronta esecuzione ad ogni LCL ricevuta dal Committente, senza dover esprimere con alcuna formalità la propria accettazione, anche nei casi in cui intenda formulare le proprie riserve come previsto alla parte "VII. – Capitolo 1 – RISERVE".

La data fissata dal Committente per l'inizio di opere, lavori e interventi è successiva alla data di emissione della LCL stessa di almeno tre giorni lavorativi.

IV. 1.1 Materiali ed apparecchiature

IV. 1.1. 0 Approvvigionamento di materiali ed apparecchiature

I materiali e le apparecchiature che l'Appaltatore deve porre in opera possono essere forniti, tutti o in parte, dal Committente e/o dall'Appaltatore, a seconda di quanto previsto nei documenti contrattuali.

IV. 1.1. 1 Forniture del Committente

I materiali e le apparecchiature forniti dal Committente e necessari all'esecuzione di opere, lavori e interventi sono consegnati all'Appaltatore presso cantieri, aree di lavoro, sedi o depositi dell'Appaltatore oppure presso siti stabiliti dal Committente ed indicati nella LO (in quest'ultimo caso il trasporto è a cura e spese dell'Appaltatore). La consegna avviene nelle date stabilite dal Committente nella LO o in specifiche comunicazioni sottoscritte.

L'Appaltatore deve controllare, nei modi e nei termini prescritti nei documenti contrattuali, la rispondenza delle quantità ed il buono stato palese di materiali ed apparecchiature, fatti salvi eventuali vizi non riscontrabili a vista.

L'Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alle operazioni di scarico di tutti i



materiali consegnatigli o fatti consegnare dal Committente.

IV. 1.1. 2 Forniture dell'Appaltatore

I materiali e le apparecchiature forniti dall'Appaltatore devono essere esenti da ogni difetto e devono corrispondere a tutti i requisiti contrattualmente prescritti.

Materiali ed apparecchiature forniti dall'Appaltatore possono essere sottoposti a verifiche, prove e collaudi prescritti dal Committente o previsti da normative specifiche (per es. prove su calcestruzzi e ferri di armatura ecc.) ed eseguiti dal Committente e/o da Terzi specificamente incaricati dal Committente e/o da Terzi comunque legittimati. Gli oneri per l'effettuazione di tali verifiche, prove e collaudi sono a carico dell'Appaltatore.

Il Committente si riserva la facoltà di rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che, a seguito di tali verifiche, prove e collaudi, siano risultati inadeguati dandone notizia all'Appaltatore con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento. L'Appaltatore deve provvedere a propria cura e spese alla sostituzione entro il termine stabilito dal Committente nella suddetta comunicazione. In nessun caso il rifiuto di materiali e apparecchiature da parte del Committente dà diritto all'Appaltatore di ottenere una sospensione o uno spostamento dei termini di ultimazione dei lavori.

Salvo che non sia disposto diversamente nei documenti contrattuali, l'Appaltatore è libero di approvvigionarsi presso fornitori di propria fiducia, purché materiali ed apparecchiature abbiano i requisiti sopra descritti e ne sia dimostrata, a richiesta, la provenienza.

IV. 1.1. 3 Trasporti, immagazzinamenti e depositi

L'Appaltatore, per tutti i materiali e le apparecchiature

- di propria fornitura;
- di fornitura del Committente a decorrere dalla data in cui li ha ricevuti;
- preesistenti e smontati, destinati ad essere restituiti al Committente o riutilizzati nel corso dell'Appalto;

deve provvedere a propria cura e spese fino alla messa in opera –o fino alla restituzione al

Committente con le modalità, tempi e presso i siti da questo indicati– a:

- compiere tutte le operazioni di carico e scarico, trasporto, spostamento e posizionamento in cantiere e successivamente a pie' d'opera;
- custodire in depositi ed immagazzinare in siti idonei, mantenuti ed eserciti in modo da assicurare la perfetta identificazione e conservazione del contenuto.

IV. 1.1. 4 Rese di materiali ed apparecchiature di proprietà del Committente

Materiali ed apparecchiature non utilizzati di proprietà del Committente –nuovi o smontati dall'Appaltatore da impianti preesistenti– devono essere restituiti al Committente stesso entro i termini stabiliti nella LO o di volta in volta in LCL.

Sono a carico dell'Appaltatore eventuali spese per la riparazione di materiali ed apparecchiature guastati nel corso di operazioni dallo stesso eseguite. Eventuali apparecchiature e materiali che risultino mancanti o irreparabili sono addebitati all'Appaltatore ai prezzi di mercato alla data di esecuzione dei lavori, maggiorati del **25% (venticinquepercento)**.



IV. 1.2 Esecuzione di opere, lavori e interventi

L'Appaltatore deve eseguire opere, lavori ed interventi a perfetta regola d'arte ed esenti da ogni difetto nel pieno rispetto degli elaborati progettuali consegnati o approvati dal Committente e di tutte le prescrizioni contrattuali.

In particolare tali attività dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni riportate nell'Allegato 1 del Decreto del 19 Febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare".

Se l'esecuzione non dovesse rispondere ai requisiti suddetti, l'Appaltatore deve provvedere a tutto quanto disposto dal Committente in relazione all'obbligo di cui al precedente comma qualunque ne sia l'onere.

Tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle attività di cui al contratto saranno messe a disposizione dall'Appaltatore a propria cura e spese, il quale garantisce che le stesse siano efficienti, in buono stato di manutenzione e funzionalità e idonei per l'esecuzione e regola d'arte delle attività. E' fatto assoluto divieto al personale dell'Appaltatore di usare attrezzature di 3SUN.

In via del tutto eccezionale, 3SUN può derogare, per imprescindibili ragioni produttive, al divieto di cedere all'Appaltatore o a suoi dipendenti, a qualsiasi titolo, proprie macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisorie; in questo caso la cessione dovrà avvenire su espressa e motivata richiesta scritta dell'Appaltatore e la consegna dovrà essere attestata mediante apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore con il quale questo dichiara di aver verificato il perfetto stato delle attrezzature e dotazioni richieste. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a manlevare 3SUN da ogni responsabilità per qualunque danno a terzi conseguente all'uso delle suddette attrezzature e dotazioni; inoltre, l'Appaltatore risponde di ogni danno derivante a 3SUN in qualunque modo connesso all'uso delle suddette attrezzature e dotazioni.

L'Appaltatore si impegna ad utilizzare materiali, componenti ed apparecchiature (su indicazione del Committente) di prima qualità, realizzate secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia; tutte le apparecchiature fornite dovranno inoltre avere conformità CE.

Le prestazioni riguardanti l'esecuzione dell'appalto dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza attualmente vigenti, e pertanto l'Appaltatore ha l'obbligo di porre in atto, a sue cure e spese e sotto la sua completa responsabilità, tutte le misure di sicurezza previste dal tipo di servizio da eseguire.

In particolare, considerato che le attività riguardanti la fornitura del servizio in oggetto potranno essere eseguite in vicinanza di apparecchiature o linee elettriche in esercizio, l'Appaltatore dovrà attenersi alle norme di prevenzione infortuni vigenti in materia (D.P.R. 27.4.1955 n. 547 e D.P.R. 7.1.1956 n. 164 e loro successivi aggiornamenti) ed alla normativa tecnica CEI EN50110-1 e 11-27/1.



Il Committente può prevedere espressamente nella LO la nomina del Direttore dei Lavori.

Se esplicitamente previsto nella LO, l'Appaltatore deve compilare un resoconto –redatto secondo un modello ed una cadenza temporale prescritti o approvati dal Committente– contenente le informazioni richieste dal Committente sulle attività svolte. Il Committente si riserva in qualsiasi momento il diritto alla lettura ed alla verifica di tale resoconto ed ha diritto alla compilazione in contraddittorio di esso nelle giornate in cui abbia compiuto ispezioni, verifiche e controlli.

Qualora competenti Autorità dispongano l'interruzione dei lavori in aree circoscritte senza pregiudizio alla realizzazione o al completamento di altri, l'Appaltatore –datane tempestiva comunicazione al Committente e fatto salvo quanto previsto alla parte "l. 3.3 – Constatazioni in contraddittorio"– è tenuto a proseguire i lavori nelle altre aree provvedendo al loro completamento nei termini previsti nei documenti contrattuali. In tali casi, il Committente si riserva il diritto di stralciare dalla relativa partita i lavori fermati da Pubbliche Autorità informandone l'Appaltatore con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

IV. 1.3 Esecuzione di opere, lavori e interventi in corrispondenza di impianti e infrastrutture

L'esecuzione di opere, lavori e interventi può avvenire in vicinanza di –e/o comportare interferenze con– impianti (elettrici, telefonici, del gas, delle acque potabili e reflue, ecc.) e/o infrastrutture (strade, canali, linee ferroviarie e simili) di proprietà del Committente o di Terzi.

In tali casi –fermo restando quanto previsto alla parte "l. 2.1 – Autorizzazioni e Concessioni"– l'Appaltatore, prima di iniziare i lavori, deve farsi parte diligente per integrare e verificare le informazioni, planimetrie, basi cartografiche ricevute dal Committente reperendo quanto necessario e utile in relazione alla presenza e ai percorsi di impianti e infrastrutture e deve inoltre individuare quelli totalmente o parzialmente interrati.

L'Appaltatore –fermo restando quanto previsto alla parte "l. 2.5 – Responsabilità dell'Appaltatore"– deve attenersi alle disposizioni ricevute di volta in volta nonché alle procedure in atto presso il Committente o Terzi proprietari, in conformità alle vigenti normative e alle direttive impartite dagli Enti preposti. L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di sicurezza necessari e deve rispettare i tempi di intervento ed i programmi prestabiliti che il Committente o i Terzi proprietari gli dovessero impartire in relazione alle rispettive necessità di esercizio.

L'Appaltatore deve operare in corrispondenza di impianti ed infrastrutture subordinatamente alle necessità di esercizio del Committente o dei Terzi proprietari, anche se per dette esigenze il programma dello svolgimento di opere, lavori e interventi dovesse subire eventuali alterazioni o ritardi.



Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri connessi o comunque derivanti dalle prescrizioni impartite all'Appaltatore stesso dal Committente o dai Terzi proprietari per l'esecuzione di opere e lavori in corrispondenza di impianti e infrastrutture.

IV. 1.3. 0 Messa fuori servizio e in sicurezza di impianti del Committente o di Terzi

Qualora gli impianti del Committente o di Terzi debbano essere posti in stato di temporanea messa fuori servizio e in sicurezza, l'Appaltatore, a sua cura e spese, deve:

- accertarsi delle modalità in uso presso i proprietari per la richiesta dell'interruzione temporanea ed attenersi ad esse;
- realizzare le opere provvisorie atte a garantire la continuità di esercizio se prescritta dai proprietari;
- intervenire solo dopo aver ricevuto idonea comunicazione di effettiva messa fuori servizio ed in sicurezza;
- dare comunicazione ai proprietari nonché al Committente di aver ultimato opere e lavori secondo le disposizioni ricevute;
- riconsegnare gli impianti ottemperando alle modalità disposte dai proprietari;
- riconsegnare gli impianti nei minimi tempi tecnici qualora essi debbano essere urgentemente rimessi in esercizio per esigenze di servizio.

L'Appaltatore è responsabile di eventuali ritardi nella riconsegna degli impianti e della loro rimessa in servizio nel rispetto di tempi e programmi prestabiliti, rispondendo dei danni eventualmente derivanti ai proprietari ed al Committente.

IV. 1.3. 1 Interventi in prossimità di impianti in servizio

L'Appaltatore deve impiegare personale idoneo ed adottare ogni cautela per eseguire in sicurezza opere, lavori e interventi in prossimità di impianti e/o parti di essi in servizio del Committente e/o di Terzi. Deve inoltre attenersi, oltre che alle prescrizioni di Legge sulle distanze di rispetto dei cantieri da impianti in servizio (ed in particolare elettrodotti), alle eventuali ulteriori prescrizioni del Committente o di Terzi emanate ai fini della sicurezza (ivi compreso il rispetto di tempi, realizzazione di opere provvisorie e di quant'altro necessario per garantire il rispetto del mantenimento in servizio degli impianti e la sicurezza del cantiere).

IV. 1.4 Esecuzione in danno

Qualora l'Appaltatore non dia corso alla esecuzione di opere, lavori e interventi affidatigli dal Committente, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza, il Committente ha diritto di procedere alla loro esecuzione utilizzando la propria organizzazione o quella di Terzi, fatto salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto ed al risarcimento del maggior danno da parte dell'Appaltatore.



IV. – Capitolo 2 SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

La società 3SUN, con l'adesione al sistema di Certificazione Ambientale ISO 14001, ha assunto l'impegno di limitare al massimo l'impatto ambientale conseguente alle attività produttive ed a tutti i processi ad esso correlati. La sintesi degli impegni assunti è riportata nel "Sistema di Gestione Ambientale" ("SGA") adottato da 3SUN e consultabile sul sito istituzionale di 3SUN (www.3SUN.com).

3SUN auspica che i propri Appaltatori e Fornitori si riferiscano a principi equivalenti nella conduzione delle proprie attività.

L'Appaltatore / Fornitore, a tal fine, dichiara di prendere atto degli impegni assunti da 3SUN nel proprio "SGA" e si impegna al rispetto delle prescrizioni di legge in tema di tutela ambientale nonché alle prescrizioni del suddetto "SGA".

In particolare, in caso di prestazione di servizi/esecuzione di lavori che prevedano attività dell'Appaltatore all'interno del sito industriale di 3SUN, l'Appaltatore è tenuto al rispetto di quanto di seguito riportato:

- informare i Responsabili del Sito circa gli aspetti ambientali e di sicurezza delle loro attività mediante la compilazione del "Piano di prevenzione sicurezza ed ambiente". Il piano deve essere aggiornato ogni qualvolta vi siano variazioni significative e, comunque, quando 3SUN lo richieda;
- il personale dell'Appaltatore che opera all'interno del sito 3SUN dovrà essere informato sull'esistenza di procedure ambientali che regolamentano le attività e i processi del sito. A tal fine, il Responsabile Gestione Ambientale ("RGA"), personalmente o attraverso suoi rappresentanti ("RA"), prima dell'avvio delle attività, illustrerà in dettaglio all'Appaltatore le procedure ambientali e quest'ultimo sarà tenuto a trasferirle ai propri dipendenti e, conseguentemente, al rispetto delle procedure suddette. Inoltre, prima dell'avvio delle attività, l'Appaltatore sarà, anche, informato in merito alle modalità di smaltimento dei rifiuti, delle acque reflue e di qualsiasi altro residuo derivante dalle attività condotte dall'Appaltatore stesso presso il sito;
- l'Appaltatore dovrà istruire il proprio personale in relazione agli effetti di natura ambientale delle proprie attività. La società 3SUN potrà mettere a disposizione dell'Appaltatore la documentazione utilizzata nel sito per la sensibilizzazione e la formazione ambientale.
- l'Appaltatore, al termine dei lavori, sarà tenuto a riconsegnare l'area nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata. Il responsabile 3SUN dei lavori è responsabile della verifica al momento della consegna dei lavori.

In tale ambito, 3SUN si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, tutte le attività di controllo e monitoraggio tendenti a verificare il rispetto delle obbligazioni disposte nei precedenti paragrafi sia da parte dell'Appaltatore/Fornitore che di suoi eventuali subappaltatori/subfornitori.

In caso di violazioni delle suddette procedure ambientali, la società 3SUN sarà legittimata a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 cod.civ., fermo restando il diritto alla richiesta del risarcimento dei danni eventualmente causati alla società 3SUN.

IV. 2.1 GESTIONE DI RIFIUTI

L'Appalto comprende tutte le attività di gestione dei rifiuti e dei materiali di risulta comunque prodotti nell'esecuzione dell'appalto, compresi quelli da imballaggio.

L'Appaltatore, che viene riconosciuto quale soggetto produttore dei rifiuti derivanti dalla



propria attività, deve comunque documentare di essere in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni necessarie per svolgere l'attività di gestione dei rifiuti; in mancanza delle necessarie autorizzazioni l'Appaltatore stesso dovrà subappaltare tale attività a soggetto in possesso delle prescritte autorizzazioni; la certificazione relativa alle autorizzazioni in possesso del subappaltatore deve essere prodotta all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto. L'autorizzazione del Committente è subordinata al riscontro favorevole di detta documentazione ed è comunque necessaria a prescindere dall'importo delle attività che si intende subappaltare.

Mensilmente, o comunque in occasione della redazione degli Stati di avanzamento lavori l'Appaltatore deve fornire una copia dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) derivanti dalle attività svolte nel periodo e/o contabilizzate nei singoli Stati di Avanzamento Lavori.

Nella dichiarazione finale, inoltre, l'Appaltatore dovrà formalmente dichiarare di aver gestito a norma di legge i rifiuti derivanti dalle attività commissionate.

Tale dichiarazione finale dell'Impresa deve essere compilata in modo chiaro evidenziando la tipologia dei materiali conferiti e le relative quantità nonché il destinatario finale per ogni tipologia di rifiuti. Qualora gli stessi rifiuti siano stati conferiti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento o deposito preliminare di rifiuti, l'Appaltatore dovrà fornire anche copia del certificato di avvenuto smaltimento rilasciato in conformità all'art. 1, comma 29, legge n. 308/2004, dal soggetto titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B al D.Lgs n. 22/97. Il Committente potrà richiedere in qualunque momento, e l'Impresa non potrà rifiutare, copia del MUD presentato annualmente dall'Impresa.

Tutti gli oneri connessi alle attività di gestione dei rifiuti e/o al conferimento del materiale a soggetti autorizzati si intendono compresi nei prezzi contrattuali.

IV. – Capitolo 3 CONTROLLI IN CORSO D'OPERA

Con riferimento all'art. 1662 del Codice Civile, il Committente ha diritto di controllare e verificare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate dal Committente durante l'esecuzione di opere, lavori e interventi, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo, di tutte le attività necessarie per l'esecuzione di quanto commissionatogli. Il Committente ha in particolare il diritto di effettuare controlli finalizzati:

- alla verifica del mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte delle Imprese inserite in Comparti Qualificati;
- al rispetto delle clausole contrattuali;
- al riscontro della qualità e quantità delle opere;
- alla verifica del personale addetto ai lavori;
- alla verifica del Sistema Qualità Aziendale ove previsto;
- alla verifica della sicurezza nei cantieri;
- alla verifica dell'avvenuto assolvimento, da parte dell'Appaltatore per il personale addetto, degli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali, nonché di tutti gli adempimenti di Legge, con riscontro diretto, o mediante richiesta all'Appaltatore di



esibizione della documentazione necessaria, (a titolo indicativo e non esaustivo si indicano: libri paga e matricola, prescritte denunce previdenziali ed assicurative, Contratti di Somministrazione di Lavoro, documenti relativi al “distacco” di lavoratori, versamenti previdenziali ed assicurativi, ecc.);

- alla verifica dell’ottemperanza all’obbligo di esibizione del tesserino previsto dalla legislazione vigente;
- alla verifica dei mezzi d’opera, delle attrezzature e delle strumentazioni impiegate dall’Appaltatore, con riscontro diretto o mediante richiesta di esibizione dei documenti (a titolo indicativo e non esaustivo: carta di circolazione dei mezzi d’opera, autorizzazioni specifiche, documenti di verifica e collaudo periodico, titoli di proprietà e/o possesso, ecc.).

Il personale del Committente e/o Terzi espressamente incaricati dal Committente stesso possono accedere in ogni momento ai cantieri e presso le sedi, magazzini o depositi dell’Appaltatore per effettuare i controlli e le verifiche di cui al precedente comma.

L’Appaltatore deve rendere possibile l’effettuazione dei controlli comunicando, tempestivamente al Committente le località ed i tempi di accesso, nonché date e tempi di esecuzione delle attività più significative. La mancata segnalazione può comportare controlli aggiuntivi e sondaggi a spese dell’Appaltatore.

I controlli in corso d’opera possono essere eseguiti con la frequenza e le modalità consigliate dal tipo di lavoro, con o senza la presenza dell’Appaltatore. Essi non possono essere invocati come causa di interferenza nelle modalità di conduzione dei lavori e dei cantieri nel loro complesso.

Tale verifica si può svolgere direttamente con personale autorizzato dal committente (che può pertanto accedere in ogni momento ai cantieri e nei luoghi in cui si svolgono i lavori) o tramite richiesta alla impresa appaltatrice di esibire idonea documentazione, a titolo esemplificativo: libri obbligatori, ,cartellino orologio (o rapporto settimanale di presenza) firmato dal dipendente , ovvero strumento equipollente di rilevazione delle presenze, DURC, prospetto paga; ricevuta della trasmissione telematica all’Inps della denuncia mensile delle retribuzioni (E- mens) contenente il riepilogo dei dati; modello DM10/2-89 e ricevuta di avvenuta trasmissione telematica all’INPS ecc.

A valle delle operazioni di verifica e/o controllo, verrà immediatamente redatto in contraddittorio, a cura del verificatore, apposito verbale recante la puntuale descrizione degli accertamenti eseguiti e dei fatti riscontrati.

Il Committente dà comunicazione all’Appaltatore di difetti eventualmente rilevati e fornisce le prescrizioni necessarie per la regolarizzazione (ivi compreso il rifacimento totale o parziale, a insindacabile giudizio del Committente stesso). L’Appaltatore, a propria cura e spese, deve eseguire quanto prescrittogli dal Committente, senza per questo aver diritto ad alcun differimento del termine di esecuzione dei lavori.



Resta inteso che la mancata richiesta di verifica da parte di 3SUN non può in alcun modo costituire limitazione della responsabilità dell'appaltatore in caso di inadempimento degli obblighi cedenti a proprio carico.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente, o da Terzi per conto dello stesso, non liberano l'Appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla corretta esecuzione di opere e lavori, alla loro rispondenza a tutto quanto contrattualmente previsto e al rispetto di norme e regolamenti in vigore.

IV. – Capitolo 4 MESSA IN SERVIZIO

Il Committente prende in consegna quanto forma oggetto dell'Appalto, con facoltà d'uso, all'esito positivo del Collaudo, secondo la tempistica e nei termini descritti alla parte "V. 1.3. – Collaudo".

Inoltre il Committente si riserva il diritto di prendere in consegna, con facoltà d'uso anche prima dell'accettazione definitiva, singoli impianti e/o elementi di impianti e di reti:

- purché ultimati in ogni loro parte ed atti ad essere messi in servizio;

- subordinatamente all'esito di ispezione per la verifica della rispondenza a tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, nonché all'esito positivo delle prove funzionali contrattualmente previste;

anche nei casi in cui non dovesse essere stato ultimato il complesso di opere, lavori e interventi appaltati o facenti parte della medesima partita.

Il Committente esercita tale diritto secondo modalità specificate nel contratto senza pregiudizio di alcuno degli obblighi contrattuali per l'Appaltatore e senza che ciò costituisca accettazione definitiva.

Dalla data dell'avvenuta consegna –documentata secondo le formalità previste in contratto– decorre l'obbligo per l'Appaltatore di attenersi alle procedure previste dal Committente in ordine all'accesso in sicurezza ad impianti e/o reti in servizio.

IV. – Capitolo 5 RINVENIMENTO DI COSE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO

Omesso.

IV. – Capitolo 6 VARIANTI, NUOVI PREZZI, PRESTAZIONI A CONSUNTIVO IV. 6.0

Varianti

In deroga a quanto disposto dagli artt. 1660 e 1661 del Codice Civile, il Committente può apportare, a suo insindacabile giudizio, varianti ad opere, lavori e interventi modificandone il progetto ed introducendo nel corso dell'appalto modifiche, soppressioni, aggiunte e prestazioni accessorie, purché ciò non muti essenzialmente l'oggetto del Contratto.

Il Committente ordina all'Appaltatore l'esecuzione di tali varianti con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto richiesto dal Committente fintantoché l'importo di



opere, lavori e interventi non superi il **125% (centoventicinqueper cento)** dell'importo dell'appalto.

Per l'eventuale parte di opere, lavori e interventi il cui importo superi il limite suddetto le parti pattuiscono preventivamente le specifiche condizioni contrattuali.

Nel caso in cui, a seguito di varianti disposte dal Committente, all'ultimazione di opere, lavori e interventi non sia stato raggiunto il **75% (settantacinqueper cento)** dell'importo dell'appalto, l'Appaltatore ha diritto di richiedere, a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni sua pretesa anche di natura risarcitoria, un compenso pari al **10% (dieciper cento)** della differenza tra il suddetto limite del **75% (settantacinqueper cento)** e l'importo dei lavori eseguiti.

L'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione sottoscritta dal Committente, apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni, di qualsiasi natura o entità, quand'anche le variazioni fossero richieste direttamente all'Appaltatore a qualsiasi titolo da Terzi.

IV. 6.1 Nuovi prezzi

Le varianti disposte dal Committente possono prevedere lavori, prestazioni e forniture di materiali non compresi tra quelli contenuti nell'Elenco Compensi o nell'Elenco dei Prezzi di Contratto o nell'eventuale compenso contrattualmente stabilito "a corpo".

In tali casi, prima della realizzazione delle varianti, le parti devono definire i nuovi prezzi o il nuovo prezzo "a corpo", concordandone l'entità sulla base di offerta sottoscritta che l'Appaltatore presenta a richiesta del Committente; i singoli nuovi prezzi o la scomposizione del nuovo prezzo "a corpo", ove possibile, devono essere desunti dall'Elenco Compensi o Elenco dei Prezzi di Contratto oppure essere ricavati da scomposizioni analitiche che l'Appaltatore deve allegare alla propria offerta. L'accordo è formalizzato con specifico atto sottoscritto dalle parti.

In casi di urgenza, il Committente ha facoltà di richiedere l'esecuzione di varianti da compensare con nuovi prezzi o con un nuovo prezzo "a corpo" anche prima della formalizzazione dell'accordo ad essi relativo, stimandone il corrispondente importo e informandone l'Appaltatore con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento. In tali casi, non appena l'accordo sui nuovi prezzi sia stato formalizzato, il Committente procede al calcolo di eventuali conguagli.

IV. 6.2 Prestazioni a consuntivo

Con comunicazione sottoscritta, il Committente può richiedere all'Appaltatore, il quale è tenuto ad adempiere, l'esecuzione di specifiche prestazioni di modesta entità indicandole espressamente come prestazioni da compensare in base a dati di consuntivo.

Tali prestazioni sono compensate a consuntivo sulla scorta dei prezzi riportati nei Bollettini Ufficiali richiamati nella LO. Per la fornitura dei materiali, in mancanza di compensi sui Bollettini, sono riconosciuti i prezzi di mercato alla data della fornitura, verificati dal Committente e documentati da fattura del fornitore al netto di I.V.A., maggiorati del **16% (sedeciper cento)** per spese generali e utile dell'Appaltatore. Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate in apposite liste giornaliere in cui sono indicati il lavoro eseguito, le qualifiche e il tempo di effettivo impiego della mano d'opera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera e le quantità dei materiali forniti.

L'importo delle prestazioni a consuntivo concorre alla formazione ed al raggiungimento



dell'importo dell'appalto.

IV. – Capitolo 7 ANDAMENTO CRONOLOGICO IV. 7.0

Termini

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti i termini indicati nella LO e nell'eventuale Programma Cronologico entro i quali deve portare a compimento opere e lavori, finiti in ogni loro parte.

IV. 7.1 Richieste di proroga da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore può richiedere al Committente, con idonea comunicazione debitamente motivata e documentata, proroga dei termini di ultimazione, soltanto nei seguenti casi:

- a)** aumenti delle quantità dei lavori che comportino variazioni dell'importo dell'appalto;
- b)** cause non imputabili all'Appaltatore, ivi comprese quelle dovute a situazioni meteorologiche avverse che si protraggano per non meno di **5 (cinque)** giorni lavorativi consecutivi o che determinino l'inaccessibilità ai luoghi ove devono essere eseguite opere, lavori e interventi, provvedimenti di pubbliche Autorità notificati all'Appaltatore; tali cause possono essere riconosciute solo se tempestivamente segnalate dall'Appaltatore al Committente con specifica comunicazione sottoscritta;
- c)** variazioni espressamente richieste dal Committente per l'esecuzione delle quali l'Appaltatore non possa rispettare i termini contrattualmente previsti.

Sono inefficaci le richieste di proroga che pervengano al Committente in data successiva alla scadenza del periodo per il quale è richiesta la proroga.

Il Committente, con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento, stabilisce l'entità della proroga o respinge la richiesta, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare le proprie riserve.

L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la maggior durata dei lavori in conseguenza di concessioni di proroghe.

IV. 7.2 Sospensione dei lavori disposta dal Committente

Il Committente, in qualsiasi momento, può disporre –con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento– sospensioni temporanee dell'esecuzione di parte o della totalità di opere, lavori e interventi nei seguenti casi:

- a)** cause di forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle Pubbliche Autorità, che impediscano l'utile prosecuzione dei lavori appaltati;
- b)** cause di qualsiasi natura non imputabili all'Appaltatore che pregiudichino il buon andamento o la esecuzione a regola d'arte dei lavori appaltati;
- c)** ritrovamenti di cose di interesse storico, artistico, archeologico;
- d)** su motivata istanza dell'Appaltatore riferita a causa accertata e riconosciuta dal Committente; in tal caso sono inefficaci richieste di sospensione che pervengano al Committente in data successiva al termine previsto per l'ultimazione dei lavori per i quali è richiesta la sospensione;
- e)** a proprio insindacabile giudizio.



La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nella comunicazione. L'Appaltatore deve, da tale data, far cessare le relative attività lavorative provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle opere e dei cantieri, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per Legge e per Contratto su di lui incombono.

Cessati i presupposti della sospensione, il Committente dispone la ripresa dei lavori con congruo anticipo a mezzo di specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento; dalla data di ripresa dei lavori indicata dal Committente decorrono i tempi residui per l'ultimazione dei lavori.

Salvo diverse disposizioni specificatamente indicate nella Lettera d'Ordine, in caso di sospensione totale dei lavori disposta dal Committente:

- per i primi **30 (trenta)** giorni calendariali, anche non consecutivi ma cumulativamente calcolati, non spetta all'Appaltatore alcun compenso;
- per i giorni calendariali successivi ai primi **30 (trenta)**, anche non consecutivi ma cumulativamente calcolati, l'Appaltatore ha diritto di richiedere un compenso forfettario per ogni giorno calendariale di sospensione, non soggetto a revisione, pari allo **0,01% (zerovirgolazerounopercento)** dell'importo dell'Appalto.

L'applicazione del compenso forfettario nonché il differimento dei termini di ultimazione commisurato all'entità delle sospensioni effettuate costituiscono tacitazione di ogni ulteriore pretesa dell'Appaltatore in relazione alle sospensioni stesse.

L'ammontare del suddetto compenso forfettario non concorre alla formazione né al raggiungimento dell'importo dell'appalto.

Qualora il Committente abbia disposto la sospensione dei lavori a causa di inadempienze contrattuali dell'Appaltatore, questi non ha diritto ad alcun compenso né ad alcun differimento dei termini di ultimazione.

CONTABILIZZAZIONE

IV. 8.0 Rilevazione di opere, lavori e interventi eseguiti

Si applica quanto previsto nella LO.

IV. – Capitolo 9 PAGAMENTI ALL'APPALTATORE

I pagamenti all'Appaltatore sono effettuati dal Committente solo in base alle risultanze dei documenti contabili e costituiscono semplice acconto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1666 del Codice Civile; per nessun motivo sono corrisposti all'Appaltatore altre somme ad alcun titolo che non siano quelle riportate nei documenti contabili, né viene accordato il versamento frazionato o comunque anticipato dei pagamenti.

Ciascun documento contabile, dopo l'autorizzazione del Committente, è tempestivamente inviato all'Appaltatore per consentirgli l'emissione della relativa fattura; essa viene pagata al **100% (centopercento)**, se non diversamente specificato nella LO, secondo tempi e modalità stabilite nella LO stessa.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'appalto esclusivamente secondo le modalità e nei limiti eventualmente indicati nella LO.



IV. – Capitolo 10 DISTINTA MATERIALI POSTI IN OPERA E BILANCIO DEI MATERIALI

Si applica quanto previsto nella LO.

Sezione V. ULTIMAZIONE LAVORI, COLLAUDI, ACCETTAZIONE

V. – Capitolo 1 ULTIMAZIONE LAVORI

V. 1.0 Ultimazione di opere, lavori e interventi

Se espressamente previsto nella LO, l'accertamento dell'ultimazione di opere, lavori e interventi oggetto del Contratto o facenti parte di ogni singola partita avviene in contraddittorio, nel giorno previsto di ultimazione, secondo le modalità previste alla parte "I. 3.3 – Costatazioni in contraddittorio" e con sottoscrizione di specifico verbale. Qualora opere, lavori e interventi non risultino ultimati, le parti devono ripetere la constatazione in contraddittorio nel giorno di effettiva ultimazione.

Ove nulla sia previsto a riguardo nella LO, entro **2 (due)** giorni lavorativi dall'ultimazione l'Appaltatore invia al Committente specifica Lettera di Fine Lavori (LFL) se ha ultimato:

- tutte le opere, lavori e interventi oggetto del Contratto;
- tutte le opere, lavori e interventi facenti parte di ogni singola partita consegnatagli con LCL.

Il Committente si riserva il diritto di verifica: qualora accerti che l'ultimazione é comunque avvenuta entro il termine indicato nella LCL, tale termine costituisce ad ogni effetto la data di ultimazione; qualora invece accerti la mancata ultimazione, invia all'Appaltatore specifica contestazione sottoscritta munita di prova di ricevimento. In quest'ultimo caso l'Appaltatore invia al Committente una ulteriore LFL con l'effettiva data di ultimazione. Restano salvi i diritti del Committente per l'eventuale ritardata ultimazione e per ogni effetto del contenuto delle dichiarazioni dell'Appaltatore.

V. 1.1 Penali per ritardata ultimazione

Si applica quanto previsto nella LO.

V. 1.2 Dichiarazione finale dell'Appaltatore

L'Appaltatore, al completamento di tutte le opere, lavori e interventi previsti nel Contratto d'Appalto, unitamente alla LFL (o all'atto della redazione del verbale di constatazione di ultimazione lavori) deve consegnare al Committente una dichiarazione sottoscritta nella quale affermi di:

- essere in regola con gli adempimenti di Legge nei riguardi degli Enti interessati e dei Terzi in genere;
- essere in regola con quanto stabilito alle parti "III. 1.2 – Tutela e trattamento economico del personale" e "III. 1.3 – Personale dei Subappaltatori";
- non aver arrecato danni a persone o cose durante l'esecuzione di opere, lavori e interventi, ovvero di aver risarcito gli aventi diritto e di tenere comunque indenne il Committente da ogni ulteriore pretesa di Terzi;



- di aver osservato tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
 - di avere gestito a norma delle Leggi vigenti i rifiuti derivanti dalle attività commissionate;
- L'Appaltatore deve inoltre fornire i certificati originali, in corso di validità, di regolarità contributiva rilasciati dall'I.N.P.S. e regolarità assicurativa rilasciati dall'I.N.A.I.L., o documento unico di regolarità contributiva rilasciato anche dalle Casse Edili (DURC), per il personale dipendente e per il Personale acquisito tramite Contratti di Somministrazione di Lavoro leciti, conclusi nel rispetto della legislazione vigente e/o acquisito utilizzando altri strumenti, modalità e condizioni previsti dalla legislazione vigente, richiesti dai Soggetti cui compete la responsabilità della regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi agli Enti citati.

Nel caso di Consorzio, RTI, la certificazione deve essere prodotta da tutte le Imprese che hanno eseguito i lavori.

Il Committente si riserva il diritto di verificare la veridicità di quanto affermato dall'Appaltatore e di non procedere al pagamento di somme ancora dovute all'Appaltatore in relazione alle circostanze dichiarate ed in particolare qualora pervengano dalle Autorità preposte alla tutela assicurativa, previdenziale ed assistenziale segnalazioni di inadempimenti da parte dell'Appaltatore.

V. 1.3 Collaudo

Il Collaudo consiste in un complesso di prove funzionali e di verifiche –con opportuno piano di campionamento– su opere, lavori e interventi eseguiti dall'Appaltatore.

Il Collaudo è eseguito dal Committente e/o da Terzi per conto del Committente espressamente incaricati dallo stesso, e/o da Terzi aventi titolo.

L'Appaltatore deve fornire a propria cura e spese assistenza di personale, mezzi e materiali e quant'altro necessario al collaudatore per le operazioni di Collaudo; l'Appaltatore ha diritto a compensi a tale titolo solo se espressamente previsti nei documenti contrattuali.

Il Committente convoca l'Appaltatore per il Collaudo con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

In ogni lotto sarà individuato dal Committente, a proprio insindacabile giudizio, un campione rappresentativo di tutte le tipologie di impianto comprese nel lotto; su tale campione saranno eseguiti i controlli di qualità e quantità e gli esiti saranno applicati a tutto il lotto laddove non diversamente previsto nella Lettera d'Ordine.

Il Collaudo avviene in contraddittorio con redazione di Verbale sottoscritto dalle parti. Qualora l'Appaltatore si astenga dal partecipare al Collaudo, il Committente procede in sua assenza; in questo caso il Verbale é trasmesso dal Committente all'Appaltatore con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

Qualora, nel corso del Collaudo, si riscontrino vizi o difformità d'esecuzione, il Committente dà comunicazione all'Appaltatore delle osservazioni e conseguenti prescrizioni e del termine perentorio entro il quale l'Appaltatore deve procedere al loro adempimento. **L'Appaltatore deve eseguire a propria cura e spese ogni intervento necessario per l'eliminazione di**



vizi o difformità d'esecuzione riscontrati nel corso di Collaudo. In tal caso, il Collaudo si ritiene sospeso e viene ripreso solo dopo che l'Appaltatore abbia dato comunicazione al Committente di aver adempiuto alle prescrizioni. **I tempi occorrenti alla regolarizzazione sono computati ai fini del rispetto di quelli contrattualmente previsti per l'ultimazione di opere, lavori e interventi e, in caso di superamento degli stessi, ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla parte "V. 1.1 Penali per ritardata ultimazione".**

Gli oneri di eventuali prove, saggi ed esami eseguiti nel prosieguo del Collaudo per verificare l'effettiva regolarizzazione di vizi o difformità precedentemente riscontrati sono a carico dell'Appaltatore.

Resta in ogni caso salvo il diritto del Committente al risarcimento di ogni eventuale danno, ed in particolare di quelli conseguenti alle interruzioni di servizio rese necessarie per consentire all'Appaltatore di adempiere alle prescrizioni.

Il Collaudo del complesso di opere, lavori e interventi viene effettuato entro **90 (novanta)** giorni calendariali dalla data effettiva di fine lavori –come definita alla parte "V. 1.0 – Ultimazione di opere, lavori e interventi"– relativa alla partita di lavoro terminata per ultima.

Il Committente si riserva la facoltà di far eseguire nel corso di esecuzione del Contratto, più Collaudi, ciascuno dei quali può riguardare una o più partite ovvero opere ultimate; l'ultimo Collaudo deve essere comunque effettuato entro i termini sopra indicati.

V. 1.4 Accettazione definitiva da parte del Committente

La data apposta in calce al Verbale di Collaudo costituisce data di effettivo compimento, di effettiva consegna al Committente e di effettiva accettazione definitiva da parte del Committente di opere, lavori e interventi collaudati.

A partire da tale data –per tutto quanto sia stato realizzato nel corso dell'appalto e che non risulti già in servizio secondo quanto previsto alla parte "IV. – Capitolo 4 –MESSA IN SERVIZIO"– inizia l'obbligo per l'Appaltatore di attenersi alle procedure previste dal Committente in ordine all'accesso in sicurezza ad impianti e/o reti in servizio.

Restano salve le disposizioni legislative, i regolamenti e le prescrizioni relativi alle opere soggette a procedure particolari di collaudo.

V. 1.5 Garanzia

L'accettazione definitiva da parte del Committente non esime l'Appaltatore dagli obblighi derivanti dalle norme in materia di garanzia nel rapporto di appalto che decorrono dalla data del Verbale di Collaudo e, precisamente, per effetto della garanzia prestata, l'Appaltatore deve effettuare a propria cura e spese qualsiasi riparazione e/o sostituzione si rendesse necessaria, restando a suo carico ogni onere necessario per compiere tali operazioni nei tempi stabiliti dal Committente.

Resta in ogni caso salvo il diritto del Committente al risarcimento di ogni eventuale danno anche e particolarmente in caso di interruzioni di servizio dovute a difetti di apparecchiature e materiali di fornitura dell'Appaltatore nonché dovute ai tempi di riparazione e/o sostituzione.

Qualora l'Appaltatore non dia corso all'esecuzione dell'intervento nei tempi stabiliti, ovvero nei casi di estrema urgenza, il Committente si riserva il diritto di procedere direttamente utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di Terzi e addebitando



all'Appaltatore gli oneri sopportati.

In relazione a riparazioni e/o sostituzioni effettuate dall'Appaltatore nel periodo di garanzia, questi è tenuto agli obblighi di garanzia relativi alle parti interessate a partire dalla data di riparazione e/o sostituzione.

V. – Capitolo 2 SITUAZIONE FINALE

Il Committente procede alla definizione della Situazione Finale non prima che siano trascorsi **30 (trenta)** giorni calendariali dalla data:

- del Verbale di Collaudo relativo all'intera esecuzione del Contratto o all'ultimo Collaudo (qualora siano stati effettuati più Collaudi durante la durata contrattuale);
- del Verbale di Constatazione nei casi di risoluzione del Contratto;
- di recesso dal Contratto;
- di scioglimento del Contratto per mancata consegna o per sospensione dei

lavori. e comunque entro **60 (sessanta)** giorni calendariali:

- dalla data specificamente applicabile tra quelle sopra esposte, qualora non vi siano somme ancora dovute dall'Appaltatore al Committente;
- dalla data di pagamento di eventuali somme dovute dall'Appaltatore al Committente, a qualsiasi titolo, accertate dal Committente stesso e notificate all'Appaltatore secondo le modalità di cui alla parte "I. 2.11 – Provvedimenti di carattere economico nei confronti dell'Appaltatore".

La definizione della Situazione Finale da parte del Committente consiste nell'analisi dell'esecuzione del Contratto d'Appalto, e inoltre –a titolo esemplificativo e non limitativo– consiste nel verificare che:

- a)** l'Appaltatore abbia consegnato la dichiarazione di cui alla parte "V. 1.2 – Dichiarazione finale dell'Appaltatore" e che non siano pendenti controversie al riguardo;
- b)** siano state risolte le eventuali riserve presentate dall'Appaltatore.
- c)** siano stati definiti gli addebiti e/o accrediti emersi a seguito degli adempimenti contrattualmente previsti (controlli e collaudi, bilancio materiali, penalità, revisione prezzi, riserve).

Il Committente informa l'Appaltatore di quanto sopra con specifica comunicazione scritta munita di prova del ricevimento –Lettera di Situazione Finale– in cui è:

- riepilogato l'iter contrattuale (con riferimento ad eventuali sospensioni, proroghe e relative motivazioni e provvedimenti);
- riepilogato l'esito del Collaudo evidenziando le non conformità eventualmente rilevate ed i conseguenti provvedimenti adottati;
- evidenziato l'esito del bilancio dei materiali e di eventuali provvedimenti adottati;
- riportato l'importo di eventuali somme regolarizzate in accredito/addebito e relative



causali.

Con tale comunicazione il Committente svincola le eventuali garanzie finanziarie, totali o residue, di cui alla parte "I. 2.10 – Garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore".



Sezione VI. CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

VI. – Capitolo 1 SCIoglimento PER MANCATA CONSEGNA O SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il Contratto si scioglie a tutti gli effetti qualora il Committente abbia disposto la sospensione totale dei lavori per fatti non imputabili all'Appaltatore per un numero di giorni calendariali – anche non consecutivi ma cumulativamente calcolati– superiore a **180 (centottanta)**. In tal caso l'Appaltatore ha diritto di richiedere, a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni pretesa anche a titolo risarcitorio:

- il compenso forfettario per sospensione discrezionale dei lavori di cui alla parte “IV. 7.2 – Sospensione dei lavori disposta dal Committente”

e, qualora alla data di scioglimento siano stati eseguiti lavori per un importo al netto della quota parte degli importi non sottoposti a ribasso/aumento di gara relativi agli stessi, inferiore al **75% (settantacinqueper cento)** dell'importo dell'appalto al netto degli importi previsti in contratto non sottoposti a ribasso/aumento di gara:

- un compenso pari al **10% (dieci per cento)** della differenza tra il **75% (settantacinque per cento)** dell'importo dell'appalto e l'importo dei lavori eseguiti, calcolati entrambi come sopra indicato.

VI. – Capitolo 2 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi derivanti dall'appalto, il Contratto può essere risolto dal Committente secondo le norme del Codice Civile.

Inoltre il Contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, qualora:

- a) l'Appaltatore non proceda o rifiuti di:
 - iniziare l'esecuzione di opere, lavori o interventi consegnatigli con LCL;
 - riprendere i lavori sospesi dal Committente, una volta che sia stato dato dallo stesso l'ordine di ripresa;
 - procedere alla sostituzione dei materiali di qualsiasi tipo e natura giudicati non idonei dal Committente;
 - procedere alle variazioni ordinate dal Committente;
 - consentire al Committente l'esercizio dei controlli ai quali è legittimato dal Contratto o dalla Legge;
- b) l'Appaltatore sospenda arbitrariamente i lavori;
- c) i lavori non siano ultimati e l'importo della penale per il ritardo raggiunga il **10% (dieci per cento)** dell'importo dell'appalto;
- d) l'Appaltatore contravenga ad alcuno degli obblighi in materia di:
 - affidamento dei lavori in subappalto;
 - sicurezza dei cantieri (inadempienze accertate dal Committente ovvero da



Autorità preposte alla vigilanza dei cantieri);

- tutela del personale dipendente con particolare riferimento agli obblighi della contribuzione previdenziale ed assicurativa;
 - verifica della tutela del personale, acquisito secondo le modalità ammesse dalla legislazione vigente, presso i responsabili degli obblighi della contribuzione previdenziale ed assicurativa;
- e)** l'Appaltatore non osservi le prescrizioni particolari inerenti atti di autorizzazione, concessione, sottomissione e permessi di Autorità;
- f)** si verifichi la sussistenza di una delle cause ostative previste dalla vigente legislazione nella prevenzione della delinquenza mafiosa;
- g)** il contenuto di dichiarazioni sottoscritte dall'Appaltatore abbia elementi di falsità parziale o totale;
- h)** l'Appaltatore sia ammesso alla procedura di concordato preventivo;
- i)** il Committente intenda ricorrere all'esecuzione in danno di opere, lavori e interventi che l'Appaltatore non abbia portato a termine;
- l)** l'Appaltatore utilizzi materiali ed apparecchiature di proprietà del Committente in modo improprio o per scopi diversi da quelli contrattualmente stabiliti;
- m)** l'Appaltatore compia reiterati atti lesivi dell'immagine del Committente.
- n)** l'Appaltatore si renda reiteratamente responsabile di inadempienze per le quali il Committente si riserva di avvalersi del diritto di cui all'art. 1454 del Codice Civile; tali inadempienze sono, nel seguito, elencate.

Oltre ai suddetti casi previsti, il Contratto può essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, a insindacabile giudizio del Committente, nei casi in cui:

1. l'Appaltatore non abbia predisposto, aggiornato, consegnato al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, ed applicato i Piani Operativi di Sicurezza (POS) ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 81/2008, nonché negli altri casi di violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, fermo restando per il Committente il diritto di applicare all'Appaltatore eventuali penali per ritardata ultimazione;
2. l'Appaltatore non abbia predisposto, aggiornato, applicato e consegnato al Committente, i Piani di sicurezza previsti dall'articolo D.Lgs. 81/2008, nonché negli altri casi di violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
3. il Committente accerti che l'Appaltatore abbia utilizzato personale non idoneo o non autorizzato nelle attività sotto tensione in bassa tensione;
4. il Committente accerti che l'Appaltatore abbia fatto ricorso a Subappalto;
5. l'Appaltatore non rispetti i termini degli appuntamenti in ordine alle clausole di accettazione delle LCL o disattenda reiteratamente gli appuntamenti indicati nelle "Richieste di Lavoro";
6. in caso di reiterati accessi a vuoto per cause imputabili all'Appaltatore;
7. l'Appaltatore non abbia provveduto, nei modi e nei tempi prescritti dal Committente, all'eliminazione dei difetti riscontrati durante controlli comunque effettuati dal Committente e ad eseguire correttamente le prestazioni commissionategli;
8. l'Appaltatore abbia ceduto i propri crediti nei confronti del Committente a soggetto terzo senza autorizzazione del Committente.



9. l'Appaltatore non consenta l'identificazione delle maestranze e dei mezzi d'opera o non consenta l'accesso nelle proprie sedi o nei cantieri o nelle aree di lavoro al Committente o a Terzi incaricati dal Committente per svolgere i controlli contrattualmente previsti; l'Appaltatore è responsabile del rifiuto opposto al Committente a consentire a questi le verifiche di cui sopra da parte di eventuali subappaltatori;
10. L'Appaltatore non adempia all'obbligo di segnalare al Committente, prima dell'impiego per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i nominativi del personale dipendente o acquisito, in conformità a quanto previsto alla parte "III. 1.0 – Generalità";
11. le penali adottate nei confronti dell'Appaltatore raggiungano complessivamente un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'appalto, fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento di eventuali maggiori danni;
12. Violazione di norme relative alla sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti, dal presente contratto e da ogni altra disposizione;
13. Omessa presentazione, prima dell'inizio dello specifico servizio, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e dell'elenco nominativo del personale che verrà impiegate nell'esecuzione del servizio appaltato;
14. Qualora sia accertato, con sentenza passata in giudicato, che la Controparte abbia commesso illeciti amministrativi e/o di uno o più reati previsti dal Dlgs 231/2001, legittimerà 3SUN a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 cod.civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a qualunque Società del Gruppo quali, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione di sanzioni, previsti dal citato Decreto.

Il Committente si riserva di avvalersi del diritto di cui all'art.1454 del Codice Civile per qualsiasi inadempimento dell'Appaltatore e in particolare – a titolo esemplificativo e non limitativo – qualora:

- risultino irreperibili il Rappresentante ed il sostituto del Rappresentante dell'Appaltatore;
- siano riscontrate irregolarità nella gestione dei rifiuti;
- opere, lavori ed interventi non risultino eseguiti a regola d'arte;
- l'Appaltatore, nei casi di rapporti diretti con la Clientela del Committente, rifiuti di farsi identificare;
- l'Appaltatore non consenta l'identificazione delle maestranze e dei mezzi d'opera o non consenta l'accesso nelle proprie sedi o nei cantieri o nelle aree di lavoro al Committente o a Terzi incaricati dal Committente per svolgere i controlli contrattualmente previsti.
- qualora l'Appaltatore non vigili sull'applicazione, da parte delle Imprese Esecutrici dichiarate in sede di gara, nonché da parte di eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi, dei disposti di cui all'art. 36 bis , commi 3 e 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 come convertito, con modifiche, nella Legge 4 agosto 2006 n. 248.

La risoluzione del contratto è notificata al Prestatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore, il Committente



ha diritto al risarcimento del conseguente danno secondo le modalità previste alla parte "I. 2.11 Provvedimenti di carattere economico nei confronti dell'Appaltatore".

VI. 2.0 Risoluzione del contratto per violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Committente - a suo insindacabile giudizio - ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto in sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nel caso di violazione, da parte dell'Appaltatore e/o del Subappaltatore, delle prescrizioni della normativa vigente (tra cui, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81) in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese:

- 1) la mancata compilazione in tutte le parti relative alla sicurezza di competenza o la mancata sottoscrizione dei verbali di coordinamento o degli allegati del "DUVRI" o la mancata predisposizione, aggiornamento e consegna al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o la mancata applicazione dei Piani Operativi di Sicurezza (POS), laddove previsto dalla normativa in vigore;
- 2) l'utilizzazione, nell'esecuzione del Contratto, accertata in qualunque modo dal Committente, di personale non idoneo e/o non autorizzato secondo le prescrizioni di legge e/o del Contratto;
- 3) la violazione, accertata in qualunque modo dal Committente, di qualunque prescrizione a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relativa all'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali, alla disciplina dei cantieri temporanei o mobili, alla segnaletica di salute e sicurezza, alla movimentazione manuale dei carichi e ad ogni altra previsione della normativa, anche speciale, applicabile in materia;
- 4) la violazione, accertata in qualunque modo dal Committente, di qualunque ulteriore prescrizione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro espressamente prevista dal Contratto.

VI. 2.1 Sanzioni per violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, il Committente, a fronte di ciascuna inadempienza in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, salvo richiesta del maggior danno, ha altresì la facoltà - a suo insindacabile giudizio - di applicare una sanzione pari a € 300,00 (trecento/00) dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Congiuntamente o in alternativa all'applicazione della sanzione di cui sopra, il Committente, a suo insindacabile giudizio, può:

- sospendere, per un numero di giorni rapportato alla gravità dell'inadempienza - e comunque fino alla verifica degli eventuali adeguamenti o misure correttive adottate per far fronte all'inadempienza - l'esecuzione di qualunque lavorazione oggetto del Contratto senza che da ciò derivi, per l'Appaltatore, diritto alcuno alla proroga del termine di ultimazione dei lavori né compenso o indennizzo di sorta, oppure;
- richiedere all'Appaltatore di far effettuare al suo lavoratore dipendente - cui è ascrivibile il suddetto inadempimento - fino a 16 ore di specifici corsi di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.



Qualora l'ammontare delle sanzioni applicate raggiunga il 5% dell'importo contrattuale, il Committente ha, altresì, facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 cod. civ..

L'applicazioni delle sanzioni di cui al presente articolo avranno effetti negativi sull'indice di Vendor Rating, qualora applicabile.



VI. – Capitolo 3 RECESSO DAL CONTRATTO VI.

3.0 Recesso ordinario

Il Committente può recedere dal Contratto in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento di opere, lavori e interventi.

L'Appaltatore può recedere dal Contratto esclusivamente nei casi, nei limiti e secondo le modalità eventualmente previste nella LO.

Il recesso deve essere manifestato con comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento ed ha effetto dalla data di ricevimento della stessa.

In caso di recesso comunicato dal Committente, l'Appaltatore ha diritto di richiedere esclusivamente, a titolo di mancato guadagno ed a completa e definitiva tacitazione di ogni pretesa anche a titolo risarcitorio, un compenso pari al **10% (diecipercento)** della differenza tra il **75% (settantacinquepercento)** dell'importo dell'appalto e l'importo di opere, lavori e interventi effettivamente eseguiti.

VI. 3.1 Recesso per fallimento dell'Appaltatore

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di sua sottoposizione alle procedure di liquidazione coatta amministrativa, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 della Legge fallimentare.

Ove tuttavia il curatore ovvero il commissario liquidatore dichiarati, entro il termine stabilito nello stesso art. 81, di voler subentrare nel rapporto, il Committente ha facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione al curatore o al commissario liquidatore entro i trenta giorni calendariali successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro.

Analoga facoltà di recesso è riservata al Committente nel caso in cui l'Appaltatore sia sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria e il commissario straordinario non si avvalga della facoltà di sciogliersi dal Contratto.

VI. – Capitolo 4 CONSEGNA DELLE OPERE E CONTABILIZZAZIONE IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

VI. 4.0 Consegna delle opere

In tutti i casi di scioglimento del Contratto per qualsiasi causa il Committente ha diritto:

- alla consegna delle opere eseguite;
- alla restituzione dei materiali di sua proprietà.

A tal fine il Committente stabilisce la data in cui devono aver luogo le operazioni di consegna delle opere e di immissione in possesso dei cantieri inviando specifica comunicazione munita di prova del ricevimento all'Appaltatore (ovvero al curatore, commissario liquidatore o commissario straordinario).

Le parti procedono alla constatazione:

- dello stato di effettivo avanzamento e regolare esecuzione di opere, lavori e interventi;
- della consistenza dei cantieri, delle aree di lavoro e delle opere provvisionali;
- della consistenza dei materiali custoditi dall'Appaltatore (sia presso i cantieri sia presso propri depositi), sia di proprietà del Committente che forniti dall'Appaltatore stesso;



ed alla sottoscrizione del relativo Verbale, redatto in contraddittorio.

Il Committente ha facoltà di procedere alla redazione di tale Verbale nei modi e nelle forme che ritiene opportune qualora la controparte, regolarmente convocata, non presenzi alla constatazione in contraddittorio o non sottoscriva il Verbale stesso. In tali casi il Committente invia copia del Verbale alla controparte con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

Il Committente si riserva il diritto di acquisire totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisorie e i materiali forniti –ma non messi in opera– dall'Appaltatore. In tal caso l'accordo circa i relativi corrispettivi è formalizzato con specifico atto sottoscritto dalle parti. In caso di mancato accordo, l'Appaltatore deve effettuare la rimozione integrale a propria cura e spese entro il termine fissatogli dal Committente con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di effettuare a propria cura e spese –secondo le disposizioni impartite dal Committente– la rimozione di macchinari, attrezzature, mezzi d'opera.

VI. 4.1 Contabilizzazione finale a seguito di cessazione anticipata del Contratto

Il documento contabile conclusivo viene compilato unitamente al Verbale di constatazione di cui al paragrafo precedente; in esso vengono contabilizzati in base ai prezzi contrattuali opere, lavori ed interventi di cui è stata constatata l'esecuzione a regola d'arte nonché gli eventuali impianti di cantiere e materiali di proprietà dell'Appaltatore che il Committente intende acquisire ai prezzi concordati e formalizzati tra le parti.

Resta salvo in ogni caso il risarcimento del danno a favore del Committente senza che l'eventuale riconoscimento o corresponsione all'Appaltatore di qualsivoglia somma costituisca o comporti rinuncia.

Nessun altro compenso a qualunque titolo è dovuto alla procedura concorsuale né all'Appaltatore in relazione alla cessazione anticipata del Contratto.

VI. 4.2 Oneri per movimentazione dei materiali a seguito di cessazione anticipata del Contratto

Ogni onere relativo al ritiro ed alla movimentazione di:

- a)** materiali di proprietà del Committente che non sono stati utilizzati oppure che sono stati smontati d'opera per essere destinati alla restituzione:
 - è a carico dell'Appaltatore nei casi di risoluzione per suo inadempimento o di recesso per suo fallimento;
 - è a carico del Committente nei casi di recesso ordinario oppure di scioglimento per mancata consegna o sospensione dei lavori;
- b)** impianti di cantiere e materiali di proprietà dell'Appaltatore acquisiti dal Committente ai prezzi concordati tra le parti:
 - è a carico del Committente;
- c)** impianti di cantiere, materiali e quant'altro di proprietà dell'Appaltatore non sia stato acquisito dal Committente:
 - è a carico dell'Appaltatore.



Sezione VII. CONTROVERSIE

Nessuna controversia che dovesse insorgere tra le parti giustifica la sospensione o il rallentamento dell'esecuzione di opere, lavori e interventi né dà diritto allo spostamento dei termini di ultimazione.

VII. – Capitolo 1 RISERVE – FORMULAZIONE E RISOLUZIONE

L'Appaltatore può esprimere al Committente le proprie riserve in merito alle comunicazioni ricevute (ivi comprese LCL, documenti contabili, ecc.), fermo restando il suo obbligo di attenersi comunque a quanto in esse contenuto. A tal fine:

- entro **2 (due)** giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione per la quale intende formulare le proprie riserve, l'Appaltatore deve inviarne al Committente copia sottoscritta con la dicitura “con riserva” comprovando la data del ricevimento;
- entro **15 (quindici)** giorni calendariali successivi al ricevimento della comunicazione per la quale intende formulare le proprie riserve, l'Appaltatore deve inviare al Committente comunicazione sottoscritta nella quale espone i motivi che hanno determinato le riserve stesse con le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene di aver diritto.

Sia nel caso in cui l'Appaltatore non abbia inviato tempestivamente al Committente copia della comunicazione sottoscritta “con riserva”, sia nel caso in cui non abbia poi esposto le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, la comunicazione originale inviata dal Committente si intende integralmente accettata e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve e richieste.

L'Appaltatore, con specifica comunicazione sottoscritta, può rinunciare in qualsiasi momento ad una o più riserve che abbia già formulato.

Il Committente, al ricevimento di una riserva, ha facoltà di convocare l'Appaltatore per tentare una composizione immediata in contraddittorio, con le modalità di cui alla parte “I.

3.3 – Costatazioni in contraddittorio”.

Il Committente, con specifica comunicazione sottoscritta munita di prova del ricevimento, informa l'Appaltatore –entro la data di emissione della Lettera di Situazione Finale– delle determinazioni assunte sulle riserve formulate dall'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore non può comunque avanzare riserve sul contenuto del Contratto d'Appalto né sulla Lettera di Situazione Finale né sugli allegati a questa relativi.

VII. – Capitolo 2 FORO COMPETENTE

Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Committente e l'Appaltatore è quello di Catania.